SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Commissione nazionale per le società e la borsa

Università di Parma

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2003, n. **343.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2003;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *l)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo le parole: «di comunicazione istituzionale» sono inserite le seguenti: «, di informazione, nonché relative all'editoria ed ai prodotti editoriali».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-*bis*, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.».

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.

5-*ter*. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

5-*quater*. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-*ter* sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-*bis* e 9-*ter*. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture.».

Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

«Art. *9-bis (Personale dirigenziale della Presidenza).* — *1.* In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.

2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.

3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo articolo 18.

4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 7.

5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È comunque facoltà della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. In prima applicazione è riservata al personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di funzione, determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti, anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2, nonché i titolari, in servizio presso la Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i dirigenti già inquadrati nelle soppresse tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico, economico e di carriera.

8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:

a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;

b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano incaricati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;

c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla

data del 1° gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;

d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purché in possesso del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio 2003 presso la Presidenza;

e) per il restante dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti dotati di alta professionalità e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati nel ruolo in posizione successiva, anche soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7.

10. È rimessa alla contrattazione collettiva di comparto autonomo del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti.».

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. Dopo l'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

«Art. *9-ter (Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile). — 1.* Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, è inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 è inquadrato il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il personale delle aree funzionali già appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella *E* del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento della protezione civile ha facoltà di opzione secondo modalità e termini stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4.

4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonché alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile.

5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella *E* del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'articolo 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale risulti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della medesima legge.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis.* Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito della percentuale di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3.

3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle *A* e *C* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.».

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«*6-bis.* Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116,

comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fissato in complessive 190 unità.

6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-*ter* mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-*ter* sono abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.».

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«*11-bis.* Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'articolo 7, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 400 del 1988.

11-ter. La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purché non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese.

11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-*ter* sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la società.

11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-*ter* è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogate le parole: «sino a raggiungere, entro tre anni, una percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture medesime.».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Le vacanze dei posti nell'organico del personale di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza.».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis.* Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 8 dell'articolo 9-*bis* si applica quanto previsto dal comma 7, nel limite non superiore alle 40 unità.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana e il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio del Ministri, nonché di enti pubblici, è il seguente:

«Art. 1 *(Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».

— Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come modificato dall'art. 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, è il seguente:

«Art. 23 *(Ruolo dei dirigenti)* (Art. 23 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni della Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.».

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, così come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;

c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;

f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;

g) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;

h) il coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno;

i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;

l) il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, *di informazione, nonché relative all'editoria ed ai prodotti editoriali;*

m) la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;

n) il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo;

o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, così come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 9 *(Personale della Presidenza).* — 1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

*3. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4-*bis*, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.*

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'art. 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle Forze di polizia, per le esigenze temponanee di cui all'art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

5-bis. *Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinata dall'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'art. 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi dirigenziali a valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.*

5-ter. *Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del camparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.*

5-quater. *Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma* 5-ter *sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli* 9-bis *e* 9-ter. *Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture.*

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'art. 8.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 10 *(Riordino dei compiti operativi e gestionali).* — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

b) (lettera soppressa dall'art. 1 del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 257);

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera *s)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere *f)* e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla

entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

3-bis. *Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito della percentuale di cui all'art. 9*-bis*, comma 3.*

3-ter. *I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle* A *e* C *allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dfriqenziale del Ministero dell'interno.*

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

6-bis. *Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. ll Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.*

6-ter. *A decorrere dal 1º gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti; le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fissato in complessive 190 unità.*

6-quater. *In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6*-ter *mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.*

6-quinquies. *Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.*

6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter *sono abrogati il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.*

(Commi da 7 a 9, abrogati dall'art. 3, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

11-bis. *Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400 del 1988.*

11-ter. *La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purché non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese.*

11-quater. *Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11*-ter *sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la società.*

11-quinquies. *Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11*-ter *è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente*».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 11 *(Ordinamento transitorio).* — 1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e sino alla adozione dei decreti di cui all'art. 7, resta ferma l'attuale organizzazione della Presidenza, relativamente ai compiti non trasferiti ai sensi dell'art. 10 e fatti salvi gli effetti dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, fino alla emanazione dei decreti di cui all'art. 7, comma 2, i Ministri delegati continuano ad avvalersi delle strutture ad essi affidate.

2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, resta applicabile al personale in servizio presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto di appartenenza. Sino a diversa previsione contrattuale, le relazioni sindacali sono regolate, nell'ambito della Presidenza, dal contratto collettivo per il comparto del personale statale.

3. Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 7, da adottarsi, in prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge, di regolamento ovvero di organizzazione, emanate ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relative alla organizzazione dei corrispondenti uffici e dipartimenti della Presidenza.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, il rapporto tra consistenza del personale di ruolo della Presidenza e contingente del personale di prestito è determinato sulla base del personale che alla data del 1º giugno 1999 risulta assegnato alle strutture della Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dell'art. 10. A successive determinazioni delle due grandezze, modificative delle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si perviene con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di funzioni e strutture, dei risultati delle operazioni di cui al comma 5, delle determinazioni assunte dal Presidente ai sensi dell'art. 7, comma 6, dell'obiettivo di una graduale riduzione, nelle strutture non di diretta collaborazione, del rapporto tra personale di prestito e personale di ruolo. Resta salva l'esigenza di garantire il ricorso aggiuntivo a personale di prestito per la rapida copertura di fabbisogni aggiuntivi e temporanei, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del presente decreto, e dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. *Le vacanze dei posti nell'organico del personale di cui alla tabella* A *allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza.*

5. Il diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è assicurato ai dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso strutture il cui trasferimento ad altre amministrazioni è differito nel tempo, mediante la predisposizione di apposita procedura da concludersi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Una volta esercitata, l'opzione non è più revocabile. Il personale che ha esercitato l'opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza non può essere inviato in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni per il periodo di due anni e, se è già in tale posizione, ne cessa automaticamente dopo un anno dall'esercizio dell'opzione, salva scadenza anteriore.

6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data del 1° giugno 1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza immediatamente trasferite ad altre amministrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla data predetta presta servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è conservato *ad personam*, se più favorevole, il trattamento economico di carattere fisso e continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale non dirigenziale della Presidenza o di altre amministrazioni che alla data del 1° giugno 1999 risulti in servizio presso strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'art. 10, è, all'atto del trasferimento riconosciuto un trattamento economico di carattere fisso e continuativo complessivamente non inferiore a quello in godimento alla decorrenza del trasferimento.

7. Ove, in sede di prima applicazione del presente decreto, a seguito anche delle opzioni di cui al comma 5, i limiti del contingente del personale di ruolo risultassero superati, il Presidente determina i profili professionali per i quali ulteriori assunzioni restano compatibili con l'obiettivo di graduale riadeguamento numerico del personale.

7-bis. *Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 8 dell'art. 9-*bis *si applica quanto previsto dal comma 7, nel limite non superiore alle 40 unità.*

8. Il decreto di cui all'art. 8 stabilisce la data dalla quale un ufficio interno di ragioneria della Presidenza sostituisce l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presso la Presidenza stessa.

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede a riordinare in un testo unico le disposizioni di legge relative al proprio ordinamento. Il testo unico è aggiornato al termine dei processi di trasferimento delle funzioni della Presidenza ad amministrazioni ministeriali.».

03G0369

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 5 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in località Marinasco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in località Marinasco, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Vista la richiesta n. 116/MS del 3 novembre 2003 del prefetto di La Spezia - commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dal dissesto idrogeologico che interessa la località di Marinasco nel comune di La Spezia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che è stata avviata la progettazione di interventi quali la regimazione idraulica, il consolidamento geotecnico di alcune aree di Marinasco, per cui l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Acquisita l'intesa della regione Liguria e di cui alla nota del 17 novembre 2003 del Dipartimento trasporti, infrastrutture e protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in località Marinasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A13519

DECRETO 5 dicembre 2003.

Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Catania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Catania;

Vista la nota del 13 ottobre 2003 del sindaco del comune di Catania - commissario delegato;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuta l'esigenza di continuare a fronteggiare la particolare situazione emergenziale con provvedimenti straordinari da parte del commissario delegato al fine di superare il contesto emergenziale sopra citato;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono quindi i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Catania, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A13520

DECRETO 5 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari al soccorso ed all'assistenza della popolazione colpita dai predetti eventi ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista le note del 18 giugno e del 27 novembre 2003 della regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A13521

DECRETO 5 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico iniziato il 9 settembre 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 11 settembre 1998 concernente, tra l'altro, la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico del 9 settembre 1998;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, del 14 gennaio 2002 e del 19 luglio 2002 con i quali è stata disposta la proroga del citato stato di emergenza sino al 30 novembre 2003;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2847, n. 2860, n. 2871, n. 2882, n. 2908 del 1998, n. 2909, n. 2972, n. 2994, n. 3022, n. 3028 del 1999, n. 3061 e n. 3064 del 2000, n. 3098, n. 3114, n. 3141 del 2001, n. 3175 e n. 3239 del 2002, e n. 3288 del 2003, emesse per fronteggiare il contesto emergenziale determinatosi nel territorio della provincia di Potenza a seguito degli eventi sismici del 9 settembre 1998;

Vista la nota del 24 novembre 2003 del presidente della regione Basilicata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di concludere le attività amministrative e contabili e di rendicontazione inerenti alla chiusura degli interventi;

Ritenuta l'esigenza di porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla chiusura delle attività amministrative adottate dal commissario delegato - presidente della regione Basilicata, in regime straordinario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 29 febbraio 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza, colpito dall'evento sismico del 9 settembre 1998.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

03A13522

ORDINANZA 5 dicembre 2003.

Disposizioni urgenti per fronteggiare la grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Genova. (Ordinanza n. 3329).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza per fronteggiare la grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Genova;

Considerata in particolare, l'ineludibile esigenza di realizzare, potenziare e completare opere finalizzate ad incrementare l'approvvigionamento idrico nel comune di Genova, con procedure di assoluta urgenza ed in deroga alla normativa vigente;

Vista la nota della regione Liguria del 18 novembre 2003, con la quale è stata trasmessa la nota del comune di Genova concernente gli interventi da realizzarsi nel medesimo territorio per fronteggiare il contesto emergenziale determinatosi a seguito della grave carenza di risorse idriche;

Viste le note dell'ufficio territoriale del Governo di Genova del 14 ottobre e 4 novembre 2003;

Ravvisata, quindi, la necessità ed urgenza di adottare misure di carattere straordinario ed urgente atte a garantire l'approvvigionamento idrico del comune di Genova;

Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui alla nota del 3 dicembre 2003;

Acquisita l'intesa della regione Liguria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini del superamento della grave crisi di approvvigionamento idrico in atto nel territorio del comune di Genova, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003 citato in premessa, il presidente della regione Liguria è nominato commissario delegato, e provvede, sentito il comune di Genova, alla individuazione ed alla successiva esecuzione, in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi necessari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dallo stesso commissario delegato.

3. Agli oneri derivanti dalle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale si provvede con le risorse finanziarie locali che a tal fine saranno individuate dal commissario delegato.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a società di ingegneria nonché a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio del soggetto attuatore, per gli interventi di rispettiva competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rap-

presentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Il commissario delegato, od il soggetto attuatore, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni fornite dal medesimo commissario delegato, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato a derogare, ove ritenuto strettamente necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 29, nonché disposizioni connesse del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modificazioni;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;

regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle disposizioni connesse all'attuazione della presente ordinanza;

regio decreto 24 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche articoli 93, 96 e 97;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 95 e 98;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21 e 22;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche; norme strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

03A13523

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 novembre 2003.

Modifica del decreto ministeriale 18 luglio 2003, recante nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 6 novembre 2003, recante nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale, che recepisce la circolare del Consiglio superiore della magistratura del 22 maggio 2003 e successive modificazioni;

Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura del 20 novembre 2003, che integra la citata circolare del 22 maggio 2003;

Visto l'art. 42-*ter*, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Il testo di cui alla lettera *b)* dell'art. 14 del decreto ministeriale di cui in premessa è così riformulato:

«È fissato in giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il termine ultimo per la raccolta da parte del presidente del tribunale delle istanze per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale di cui all'art. 3 del presente decreto».

Roma, 25 novembre 2003

Il Ministro: CASTELLI

03A13454

DECRETO 25 novembre 2003.

Modifica del decreto ministeriale 18 luglio 2003, recante nuovi criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 6 novembre 2003, recante nuovi criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari, che recepisce la circolare del Consiglio superiore della magistratura del 22 maggio 2003 e successive modificazioni;

Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura del 20 novembre 2003, che integra la citata circolare del 22 maggio 2003;

Visto l'art. 42-*ter*, ultimo comma, e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Il testo di cui alla lettera *b)* dell'art. 14 del decreto ministeriale di cui in premessa è così riformulato:

«È fissato in giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il termine ultimo per la raccolta da parte del procuratore della Repubblica delle istanze per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a vice procuratore onorario di cui all'art. 3 del presente decreto».

Roma, 25 novembre 2003

Il Ministro: CASTELLI

03A13455

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2003.

Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
D'INTESA CON
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;

Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 2 del citato art. 22;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dal comma 3 del citato art. 22;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal comma 4 del citato art. 22;

Visto l'art. 39, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla citata direttiva;

Considerata l'esigenza di definire le regole tecniche di produzione degli esemplari di modelli di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al citato art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da sottoporre alla verifica di idoneità al gioco lecito, nonché le regole per la verifica stessa e le caratteristiche dei soggetti che possono effettuare la verifica tecnica;

Considerate le ragioni di ordine e sicurezza pubblica nonché le esigenze sia produttive che fiscali;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il decreto, relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., ha per oggetto la specificazione di tutte le caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e del protocollo di comunicazione per l'accesso ai dati, anche ai fini del successivo collegamento in rete, di esemplari di modelli degli apparecchi e congegni stessi, i quali devono essere sottoposti alla verifica tecnica di cui all'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, per consentirne la produzione o l'importazione.

2. Il decreto definisce, inoltre, gli obiettivi, le metodologie e le specifiche per la verifica tecnica dei prototipi degli apparecchi e dei congegni ai fini della certificazione di conformità degli stessi al gioco lecito, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.).

3. Il decreto definisce, infine, le caratteristiche degli organismi di certificazione ed ispezione che intendono effettuare, previa convenzione con A.A.M.S. e sulla base di apposita procedura, attività di verifica tecnica.

4. Ai soli fini del decreto, si intendono:

a) per produttore, colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, pronti per essere impiegati sul territorio nazionale;

b) per importatore, colui che immette in libera pratica ovvero introduce nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati od installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in

ogni loro parte; è assimilato all'importatore l'operatore estero che immette in libera pratica ovvero introduce nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati od installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1° gennaio 2004, art. 2508);

c) per utente, il giocatore;

d) per apparecchio o congegno, il complesso dei componenti destinati al gioco comprensivo, tra l'altro, dei dispositivi di inserimento e di erogazione delle monete, dei programmi e schede di gioco e della connessione per la comunicazione;

e) per intrattenimento, l'insieme di modalità e sequenze di gioco che coinvolgono l'utente nell'ambito della partita;

f) per abilità, la capacità richiesta all'utente per il conseguimento del risultato relativamente alle diverse tipologie di gioco;

g) per alea o elemento aleatorio, gli elementi incidenti sul risultato del gioco dipendenti da fattori casuali, determinati dall'apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell'utente;

h) per preponderanza dell'abilità o dell'intrattenimento rispetto all'elemento aleatorio, la possibilità dell'utente, tramite la propria abilità, di superare, nella maggioranza degli eventi di gioco, gli elementi aleatori incidenti sul risultato e/o la prevalenza, durante la partita, degli elementi di puro intrattenimento;

i) per costo della partita, il valore espresso in euro per ciascuna partita;

j) per scheda di gioco, l'insieme dei circuiti elettronici nei quali risiedono il software di gioco ed i contatori dei dati per la memorizzazione dei parametri di funzionamento del gioco stesso, nonché le interfacce ed i protocolli necessari per l'accesso ai dati, anche ai fini della gestione telematica degli apparecchi;

k) per ciclo complessivo di partite, ciascun ciclo di 14.000 partite consecutive, vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n. 14.000, dalla partita n. 14.001 alla n. 28.000 e così di seguito;

l) per immodificabilità, la non modificabilità né alterabilità delle caratteristiche tecniche nonché delle modalità di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi;

m) per manomissione, l'alterazione od il danneggiamento di uno o più dei dispositivi di protezione della scheda di gioco o degli altri componenti dell'apparecchio o congegno;

n) per contatori, le aree di memoria nelle quali sono memorizzati i dati di funzionamento dell'apparecchio o congegno di gioco;

o) per protocollo di comunicazione, il software di accesso ai contatori;

p) per codice sorgente del software, un programma dell'apparecchio o congegno, redatto in un linguaggio di programmazione;

q) per codice eseguibile del software, un programma dell'apparecchio o congegno nel linguaggio interpretabile dal processore della scheda di gioco;

r) per gestore, colui che esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;

s) per esercente, il titolare di licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.;

t) per manutenzione straordinaria, gli interventi sulla scheda di gioco necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le relative modalità di funzionamento e quelle di distribuzione dei premi;

u) per manutenzione ordinaria, tutti gli interventi manutentivi diversi dalla manutenzione straordinaria.

Capo I

REGOLE TECNICHE DI PRODUZIONE

Art. 2.

Requisiti obbligatori degli apparecchi

1. Ciascun apparecchio o congegno è munito di un codice identificativo univoco, in formato alfanumerico, rilasciato da A.A.M.S.; tale codice è visualizzato su video o display, ad ogni accensione e per almeno cinque secondi.

2. Ciascun apparecchio o congegno dispone di una scheda di gioco nella quale risiedono tutte le componenti hardware e software necessarie al suo funzionamento. La scheda di gioco è costituita da un'unità fisica ovvero, in alternativa, da unità fisiche separate, ma strettamente connesse, sulle quali sono realizzate le funzioni di gioco, le funzioni di memorizzazione dei contatori dei dati, i protocolli di comunicazione ed un'interfaccia fisica seriale di tipo «RS232», ovvero funzionalmente equivalente, rispondente a standard internazionali.

3. Ciascun apparecchio o congegno è attivabile unicamente con l'introduzione di monete metalliche nella divisa corrente (euro) e prevede un costo, per ciascuna partita, non superiore a 50 centesimi di euro. È munito, inoltre, di meccanismi o dispositivi, i quali, in ogni caso:

a) accettano esclusivamente monete metalliche fino ad un valore massimo di due euro;

b) rendono il resto, a richiesta dell'utente, nel caso di introduzione di monete superiori al costo della partita;

c) impediscono l'introduzione di ulteriori monete nel corso di una partita e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo precedentemente immesso;

d) impediscono l'introduzione delle monete qualora i depositi di riserva per l'erogazione delle vincite o per la restituzione delle monete non dispongano di monete sufficienti.

4. Il gioco si basa su modalità nelle quali gli elementi di abilità od intrattenimento sono preponderanti, nell'ambito della durata della partita, rispetto all'elemento aleatorio; non può essere riprodotto, nemmeno in parte, il gioco del poker o le sue regole fondamentali.

5. La durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi che si misurano tra il momento nel quale, tramite l'azione di avvio da parte dell'utente, il gioco ha inizio ed il momento nel quale il gioco termina con una vincita o senza di essa. L'erogazione della vincita non è compresa nella durata della partita.

6. Gli apparecchi ed i congegni computano le vincite, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite. Le vincite, che non possono risultare in misura inferiore al 75% delle somme giocate relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite:

a) sono distribuite esclusivamente in monete metalliche, subito dopo la conclusione di ciascuna partita vincente;

b) non possono risultare superiori a cinquanta euro;

c) non possono, in alcun caso, essere tramutate in punti o in crediti a favore dell'utente.

7. Gli apparecchi ed i congegni sono muniti di dispositivi che ne garantiscono, sotto qualsiasi forma, l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento nonché di computo e di erogazione delle vincite. I dispositivi di immodificabilità riguardano, inoltre, le componenti di connessione tra la scheda di gioco e gli apparati di inserimento e di erogazione delle monete. Tali dispositivi consistono in programmi che bloccano il funzionamento della scheda di gioco in caso di manomissione, ovvero, in alternativa, in apposite soluzioni tecniche che impediscono l'accesso alla scheda stessa e che ne rendono evidente la manomissione, anche solo tentata. Ciascun apparecchio o congegno, infine, preserva le memorie dei dati nel caso di interruzione della corrente elettrica, consentendo, al termine di tale evento, il ripristino dei programmi e delle informazioni nello stato antecedente nonché la registrazione dell'evento in un apposito contatore.

8. Gli apparecchi ed i congegni sono dotati di soluzioni tecniche che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione, rendendo evidente a chiunque la manomissione stessa, anche solo tentata, attraverso modalità quali la segnalazione audio o video, il blocco elettromeccanico o solo meccanico del funzionamento od il blocco dei dispositivi di inserimento delle monete. Tale evento è registrato in un apposito contatore.

9. Per ciascun apparecchio o congegno installato è predisposto e conservato, congiuntamente alla scheda esplicativa, il registro sul quale sono annotati gli interventi di manutenzione straordinaria che interessano la scheda di gioco, necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite, riportando, per ognuno di essi, l'oggetto dell'intervento, la data di effettuazione ed i dati identificativi del soggetto che lo ha effettuato. La manutenzione straordinaria è effettuata dai produttori o dagli importatori, anche attraverso soggetti specializzati incaricati esclusivamente dai produttori od importatori stessi.

10. I dati di funzionamento degli apparecchi e dei congegni sono registrati in appositi contatori, ciascuno con specifiche caratteristiche. Tali contatori sono:

a) codice identificativo - è definito come «CODEID» e contiene il codice identificativo dell'apparecchio o congegno; è attivato in un campo alfanumerico di 11 bytes secondo la codifica ASCII. Il produttore o l'importatore è tenuto a caricare tale codice nel predetto campo;

b) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente alle partite giocate - è definito come «CNTTOTIN» e contiene il valore, espresso in centesimi di euro, dell'incasso complessivo dell'apparecchio o congegno dalla sua prima installazione. Tale contatore, progressivo e non azzerabile, è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999.999 ed assume il valore zero soltanto all'atto dell'inizializzazione della scheda di gioco, vale a dire quando il produttore od importatore registra il codice identificativo (CODEID) nell'apposito contatore di cui alla lettera *a)*;

c) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto forma di vincita - è definito come «CNTTOTOT» e contiene il valore, espresso in centesimi di euro, delle vincite complessivamente erogate dall'apparecchio o congegno dalla sua prima installazione, indipendentemente dai cicli di gioco effettuati. Tale contatore, progressivo e non azzerabile, è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999.999 ed assume il valore zero soltanto all'atto dell'inizializzazione della scheda, vale a dire quando il produttore od importatore registra il codice identificativo (CODEID) nell'apposito contatore;

d) contatore progressivo del numero di cicli complessivi di partite effettuati - è definito come «CNTCL» e contiene il numero di cicli effettuati dall'apparecchio o congegno dal momento di inizializzazione della scheda di gioco. Tale contatore, progressivo e non azzerabile, è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 9.999 byte ed assume il valore zero all'atto dell'inizializzazione della scheda di gioco, vale a dire quando il produttore od importatore registra il codice identificativo (CODEID) nell'apposito contatore e fino al raggiungimento della partita numero 14.000; assume il valore 1 dalla partita numero 14.001 e fino al raggiungimento della partita numero 28.000 e così di seguito;

e) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente alle partite giocate nel ciclo corrente - è definito come «CNTIN» e contiene il valore, espresso in centesimi di euro, dell'incasso dell'apparecchio o congegno di gioco nell'ambito del ciclo corrente. Tale contatore progressivo è azzerato dal sistema alla fine di ciascun ciclo ed è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 999.999;

f) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto forma di vincite nel ciclo corrente - è definito come «CNTOT» e contiene il valore, espresso in centesimi di euro, delle vincite complessivamente erogate dall'apparecchio o congegno nell'ambito del ciclo corrente. Tale contatore progressivo è azzerato alla fine di ciascun ciclo ed è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 999.999;

g) contatore del numero di partite del ciclo corrente - è definito come «CNTNP» e contiene il valore del numero di partite effettuate sull'apparecchio o congegno nell'ambito del ciclo corrente. Tale contatore progressivo è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999, ed è azzerato al completamento della partita numero 14.000;

h) dati relativi ad ogni accensione, spegnimento o manomissione dell'apparecchio di gioco - per ogni evento, limitatamente al ciclo corrente ed al ciclo precedente, sono memorizzati nell'apparecchio o congegno di gioco le seguenti informazioni:

1) la data in formato «gg.mm.aa»;

2) l'ora in formato «hh»;

3) il minuto in formato «mm»;

4) identificazione dell'evento come «EVNT», che può assumere i seguenti valori: 0 = accensione, 1 = spegnimento, 2 = tentativo di manomissione;

i) dati di gioco relativi a ciascuna partita per 14.001 partite, pari ad un ciclo completo - sono memorizzati nell'apparecchio o congegno di gioco le seguenti informazioni:

1) la data in formato «gg.mm.aa» (tale data può essere memorizzata a fattore comune per tutte le partite dello stesso giorno);

2) la durata della partita espressa in secondi come «ELPTM», rappresentata in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99;

3) l'importo della vincita come «IMP», rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999, che può assumere:

i) il valore 0, in caso di partita persa;

ii) l'importo della vincita, in caso di partita vinta;

iii) il valore 99.999 per segnalare l'inizio di un nuovo ciclo.

11. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno sono esposti, in modo visibile ed in lingua italiana, il costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.

12. Per ogni modello di apparecchio o congegno, i produttori o gli importatori predispongono la scheda esplicativa, redatta in lingua italiana, nella quale sono riportati:

a) il nome commerciale del modello;

b) l'identificazione del produttore o dell'importatore;

c) gli estremi della certificazione di conformità dell'esemplare sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito;

d) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio o del congegno, delle modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite;

e) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità e sicurezza;

f) la descrizione delle regole che governano il gioco;

g) le caratteristiche esteriori dell'apparecchio, inclusa una foto a colori di formato non inferiore a cm 13×18;

h) lo schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità e sicurezza;

i) i certificati di sicurezza esigibili (marchiatura CE).

Art. 3.

Protocollo di comunicazione

1. Il protocollo di comunicazione consiste nel software che gestisce i contatori dei dati di cui all'art. 2, comma 10, nonché le regole per l'accesso e per la lettura degli stessi.

2. Il protocollo di comunicazione risiede nella scheda di gioco; nell'allegato *A* sono riportate le specifiche funzionali per la codifica del software di cui al comma 1.

3. L'accesso al protocollo di comunicazione, tramite un'interfaccia seriale, consente la lettura delle informazioni contenute nei contatori dei dati, anche ai fini della gestione telematica degli apparecchi e dei congegni.

Capo II

REGOLE PER LA VERIFICA TECNICA

Art. 4.

Obiettivi della verifica tecnica

1. La verifica tecnica, prevista dall'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consiste nell'attività, esclusivamente tecnico-specialistica, diretta ad accertare la conformità di un esemplare di modello di apparecchio o congegno alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito, ai fini della successiva produzione od importazione. La verifica tecnica riscontra il rispetto delle prescrizioni in materia di:

a) funzioni del software di gioco e del software di comunicazione;

b) dotazione di dispositivi che garantiscono l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite;

c) segnalazione delle manomissioni dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede;

d) caratteristiche tecniche, anche relative alle memorie, modalità di funzionamento e di distribuzione

delle vincite nonché dispositivi di sicurezza, in quanto rispondenti ai contenuti della scheda esplicativa di cui all'art. 2, comma 12, fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio od al congegno sottoposto a verifica.

2. A.A.M.S., ai fini dell'effettuazione delle attività di cui al comma 1, può stipulare apposite convenzioni con gli organismi di certificazione ed ispezione di cui all'art. 7, ai quali i produttori od importatori possono successivamente rivolgersi per l'effettuazione delle verifiche tecniche.

3. Nel caso in cui la verifica tecnica abbia esito positivo, A.A.M.S. rilascia certificazione di conformità del modello di apparecchio o di congegno oggetto della verifica stessa, ai fini della successiva produzione od importazione.

Art. 5.

Metodologie della verifica tecnica

1. Le metodologie da utilizzare per la verifica tecnica di un apparecchio o congegno sono le seguenti:

a) prove, anche mediante strumenti e procedure di simulazione;

b) esame del codice sorgente del software;

c) controllo visivo;

d) controllo documentale.

2. L'esame del codice sorgente del software consiste in:

a) ispezione del codice sorgente («code inspection»), finalizzata alla verifica del corretto funzionamento dell'apparecchio o congegno nonché delle modalità di gestione dei contatori dei dati;

b) controllo della congruità tra codice sorgente e codice eseguibile mediante confronto binario dei due codici o mediante algoritmi numerici.

3. All'esame del codice sorgente del software di funzionamento e di comunicazione è ammessa la presenza di persona incaricata dal produttore od importatore, la quale custodisce il codice stesso per il tempo necessario all'esame.

Art. 6.

Specifiche per la verifica tecnica

1. In relazione agli obiettivi della verifica tecnica di cui all'art. 4, sono di seguito elencati gli oggetti da verificare, le metodologie da impiegare relativamente a ciascuno degli oggetti stessi nonché le prescrizioni cui devono conformarsi, sulla base delle norme vigenti, gli apparecchi ed i congegni relativamente alle caratteristiche tecniche ed alle modalità di funzionamento:

a) codice identificativo - per tale oggetto di verifica si utilizza il controllo visivo, finalizzato a riscontrare il rispetto della prescrizione di visualizzazione, su video o display, del codice identificativo dell'apparecchio o congegno, per almeno cinque secondi ad ogni accensione; per tale verifica, l'esemplare di apparecchio o congegno riporta un codice alfanumerico di test;

b) scheda di gioco - per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, esame del codice sorgente, controllo visivo e controllo documentale, finalizzati a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) presenza di un'unità fisica ovvero, in alternativa, di unità fisiche separate ma strettamente connesse (controllo visivo e controllo documentale);

2) presenza di interfaccia seriale di tipo RS232, o funzionalmente equivalente rispondente a standard internazionali, quale interfaccia fisica per l'accesso ai dati contenuti nei contatori (prova e controllo visivo);

3) presenza del software di gioco (prova ed esame del codice sorgente);

4) presenza dei contatori dei dati — attivati secondo le specifiche di cui all'art. 2 — e del software di comunicazione, rispondente alle specifiche funzionali riportate in allegato *A* (prova ed esame del codice sorgente);

5) assenza di dispositivi removibili (CD, DVD, floppy disk, ecc.) per la memorizzazione del software di gioco e dei contatori dei dati (controllo visivo e controllo documentale);

c) dispositivi di inserimento e restituzione delle monete - per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, finalizzate a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) attivazione esclusivamente con l'introduzione di monete metalliche (prova);

2) costo, per ciascuna partita, non superiore a 50 centesimi di euro (prova);

3) introduzione di monete fino ad un valore massimo di due euro e restituzione, a richiesta dell'utente, delle monete non utilizzate (prova);

4) impedimento all'introduzione di ulteriori monete durante il corso di una partita e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo immesso (prova);

5) impedimento all'introduzione delle monete, qualora i depositi di riserva per l'erogazione delle vincite o per la restituzione delle monete, non dispongano di monete sufficienti (prova);

6) distribuzione delle vincite esclusivamente in monete metalliche (prova);

d) modalità di gioco - per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, esame del codice sorgente, controllo visivo e controllo documentale, finalizzati a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) preponderanza, nell'ambito della durata della partita, degli elementi di abilità od intrattenimento rispetto all'elemento aleatorio (prova, esame del codice sorgente e controllo documentale);

2) divieto di riproduzione, anche parziale, del gioco del poker o delle sue regole fondamentali (prova, esame del codice sorgente e controllo documentale);

e) durata delle partite - per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, finalizzate a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) durata della partita compresa tra sette e tredici secondi, medi nel ciclo. La misura è effettuata computando il tempo intercorrente tra il momento dell'azione di avvio della partita ed il momento nel quale la stessa termina (prova);

2) erogazione della vincita subito dopo il termine della partita (prova);

f) modalità di pagamento delle vincite - per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, esame del codice sorgente, controllo documentale e controllo visivo, finalizzati a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) distribuzione delle vincite, in modo non predeterminabile, per ciascun ciclo complessivo di partite (prova per almeno due cicli ed esame del codice sorgente a garanzia del corretto comportamento del software in tutti i cicli);

2) restituzione delle vincite, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite, per un valore non inferiore al 75% del valore delle monete utilizzate per il gioco (escludendo, quindi, gli eventuali resti richiesti dagli utenti). I risultati della misura non possono ammettere scostamenti in diminuzione a tale limite ma esclusivamente in eccesso (prova per almeno due cicli ed esame del codice sorgente a garanzia del corretto comportamento in tutti i cicli);

3) valore di ciascuna vincita non superiore a 50 euro, con controllo della rispondenza tra la vincita erogata e quanto indicato nel contatore di cui all'art. 2, comma 10, punto 3, lettera *i)* (prova, esame del codice sorgente e controllo visivo);

4) impossibilità di tramutare in punti o crediti le vincite in moneta conseguite al termine della partita (esame del codice sorgente e controllo visivo);

g) dispositivi di immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite - per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, esame del codice sorgente, controllo visivo e controllo documentale, finalizzati a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) presenza di dispositivi hardware o software che bloccano l'accesso alla scheda di gioco ed alle componenti di connessione tra la scheda stessa e gli apparati di inserimento ed erogazione delle monete, rendendone evidente la manomissione anche solo tentata (prova, esame del codice sorgente, controllo visivo e controllo documentale);

2) salvaguardia delle memorie dei dati nei casi di disconnessione o di interruzione della corrente elettrica (prova, esame del codice sorgente, controllo visivo e controllo documentale);

3) ripristino dei programmi e delle informazioni nello stato antecedente alla disconnessione o interruzione; nel caso in cui una partita sia in corso, il ripristino si intende all'inizio della stessa, vale a dire prima dell'azione di avvio (prova, esame del codice sorgente, controllo visivo e controllo documentale);

4) registrazione degli eventi nell'apposito contatore di cui all'art. 2, comma 10, lettera *h)* (esame del codice sorgente);

h) misure che bloccano il funzionamento in caso di manomissione - per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, esame del codice sorgente e controllo visivo, finalizzati a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) presenza di soluzioni tecniche di blocco elettromeccanico o solo meccanico del funzionamento dell'apparecchio o congegno, nonché blocco dei dispositivi di inserimento delle monete e di erogazione delle medesime (prova);

2) presenza di segnalazione audio o video della manomissione o della tentata manomissione (prova e controllo visivo);

3) registrazione degli eventi nell'apposito contatore di cui all'art. 2, comma 10, lettera *h)* (esame del codice sorgente);

i) informazioni al pubblico - per tale oggetto di verifica si utilizza il controllo visivo, finalizzato a riscontrare il rispetto delle prescrizioni della chiara visibilità, esternamente a ciascun apparecchio o congegno ed in lingua italiana, dei valori relativi al costo della partita, delle regole del gioco, della descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché del divieto di utilizzo ai minori di anni 18;

j) scheda esplicativa - per tale oggetto di verifica si utilizza il controllo documentale, finalizzato a riscontrare il rispetto della prescrizione di rispondenza della documentazione presentata, redatta in lingua italiana, ai contenuti obbligatori della scheda esplicativa di cui all'art. 2, comma 12.

2. Nell'effettuazione della verifica tecnica possono essere impiegate eventuali metodologie alternative, adottate in conformità a norme tecniche nazionali degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE, purché le stesse assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalle previsioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Capo III

ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE E PROCEDURE PER LA VERIFICA TECNICA

Art. 7.

Organismi di certificazione ed ispezione

1. La verifica tecnica di apparecchi e di congegni automatici, ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere effettuata da tutti gli organismi di certificazione ed ispezione in possesso degli accreditamenti di cui al successivo comma 2.

2. Per lo svolgimento delle attività di verifica tecnica è necessario il possesso di uno dei seguenti accreditamenti, rilasciati da enti di accreditamento che operano in conformità alle norme applicabili della serie «EN 45000», che sono residenti in Stati membri dell'Unione europea e che sono firmatari degli accordi europei di mutuo riconoscimento (MLA-EA), relativamente alle norme «EN 45011» ed «EN 45012» (allegato *B*):

a) accreditamento secondo la norma «EN 45011», per certificazioni di prodotti rientranti nell'ambito delle macchine e degli apparecchi meccanici, dei dispositivi elettrici ed elettronici o dei componenti hardware e software per tecnologie dell'informazione;

b) accreditamento secondo la norma «EN 45004» - «ISO/IEC 17020», per ispezioni su macchine e apparecchi meccanici, ispezioni su dispositivi elettrici ed elettronici, ispezioni su componenti hardware e software per tecnologie dell'informazione. Gli organismi in possesso di questo accreditamento devono, inoltre, appartenere alla tipologia «A» prevista nella stessa norma;

c) accreditamento secondo la norma «EN 45012», comprendenti, almeno, l'accreditamento nei tre settori identificati dalla classificazione EA - European Cooperation for Accreditation, ai numeri 18 (macchine, apparecchi ed impianti meccanici), 19 (macchine elettriche ed apparecchiature elettriche) e 33 (tecnologia dell'informazione).

3. Le prove di laboratorio, ai fini della verifica tecnica, sono eseguite in conformità alla norma «ISO/IEC 17025».

4. Le verifiche tecniche possono essere effettuate da organismi che offrono garanzie tecniche, professionali e di indipendenza adeguate e soddisfacenti, riconosciuti da pubbliche amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE.

Art. 8.

Procedure per la verifica tecnica da parte degli organismi di certificazione ed ispezione convenzionati con A.A.M.S.

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i produttori e gli importatori di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento presentano, per la verifica tecnica, l'esemplare di ogni modello che intendono produrre od importare ad uno degli organismi di certificazione ed ispezione convenzionati con A.A.M.S.; dell'avvenuta presentazione, il produttore od importatore informa contestualmente A.A.M.S.

2. Il produttore od importatore, all'atto della presentazione dell'esemplare per la verifica tecnica, rende disponibile all'organismo prescelto la documentazione inerente ai contenuti obbligatori della scheda esplicativa di cui all'art. 2, comma 12.

3. L'organismo prescelto per la verifica tecnica richiede al produttore od importatore l'assistenza tecnica nonché ogni altro materiale o documento che risulti necessario alla esaustiva verifica di conformità dell'esemplare di apparecchio o congegno presentato.

4. L'organismo prescelto, al termine di ciascuna verifica tecnica con esito positivo, redige una dettagliata relazione, in lingua italiana, dalla quale risulti univocamente l'esito stesso e la invia ad A.A.M.S. Sono altresì contestualmente inviati, direttamente ad A.A.M.S. ed utilizzando modalità di invio concordate con il produttore od importatore, l'esemplare verificato, tutta la documentazione inerente alla verifica nonché la copia memorizzata su CD ROM del codice sorgente esaminato, unitamente ad eventuali diagrammi e documenti descrittivi inerenti al suo funzionamento.

5. Nel caso in cui l'esemplare, a seguito della verifica tecnica, non risulti conforme alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito, l'organismo prescelto ne dà comunicazione al produttore od importatore e, contestualmente, ad A.A.M.S.

6. Nel caso in cui si intendano apportare modifiche ad un modello di apparecchio o congegno, già verificato con esito positivo, il produttore od importatore è tenuto a presentare il nuovo esemplare all'organismo prescelto. In tale circostanza, nel caso in cui:

a) le modifiche apportate al modello di apparecchio o congegno non riguardino la scheda di gioco e non risultino significative rispetto all'esito positivo della precedente verifica tecnica, l'organismo prescelto ne dà comunicazione ad A.A.M.S., indicando in una apposita relazione le modifiche riscontrate;

b) le modifiche al modello di apparecchio o congegno, pur non riguardando la scheda di gioco, risultino comunque significative, l'organismo prescelto procede alle operazioni di verifica tecnica del nuovo esemplare, secondo le procedure di cui agli articoli 5 e 6;

c) le modifiche riguardino esclusivamente la scheda di gioco, l'esemplare è sottoposto a verifica tecnica secondo le procedure di cui agli articoli 5 e 6; in caso di esito positivo, l'organismo prescelto invia direttamente ad A.A.M.S. la sola scheda di gioco, la documentazione inerente alla verifica tecnica eseguita nonché il CD ROM contenente il codice sorgente esaminato.

7. Gli oneri specificamente connessi alle attività di verifica tecnica restano a carico dei soggetti richiedenti.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
TINO

Il capo della Polizia
direttore generale della Pubblica sicurezza
DE GENNARO

ALLEGATO *A*

SPECIFICHE FUNZIONALI
PER LA CODIFICA DEL SOFTWARE DI COMUNICAZIONE

1. Generalità

Il protocollo di comunicazione è un insieme di regole in base alle quali due entità connesse si possono scambiare dati di livello applicativo relativi al funzionamento di apparecchi o congegni automatici per il gioco lecito.

Nel protocollo sono previsti due ruoli, identificati con gli appellativi di "*Client*" e "*Server*".

Il *Server* ha facoltà di poter interrogare il *Client* circa il suo stato, ovvero circa le informazioni di gioco in suo possesso.

Il *Client* è sempre in attesa dei comandi del *Server*, a fronte dei quali prepara delle risposte e le invia.

Ogni interazione tra *Client* e *Server* si basa sullo scambio di due messaggi: *richiesta* e *risposta*.

Nelle funzioni relative alle attività normali il *Server* effettua la *richiesta* ed il *Client* confeziona la *risposta*; non sono previste da parte del *Client* comunicazioni non sollecitate dal *Server*.

Per motivi di sicurezza e integrità dei dati, sui messaggi da inviare occorre sempre inserire l'identificativo del *Client*.

1.1 Entità coinvolte

Le entità *Client* e *Server* coinvolte nell'utilizzo del protocollo sono i terminali di gioco ed il terminale di controllo ovvero sistema di controllo. In seguito i nomi delle entità saranno abbreviati secondo le seguenti sigle:

Entità	Sigla
Terminali di gioco	**TG**
Sistema di controllo	**SC**

1.2 Allineamento applicativo

In base al protocollo il *Client* è in attesa di comandi dal *Server* cui inviare le relative risposte. Una volta inviata la risposta ad un comando, il *Client* aspetta un messaggio di "ricevuto" (**ACK**) da parte del *Server*.

Un *Client* che non riceve una risposta (**ACK**) ad un messaggio precedentemente inviato è autorizzato a ritentare l'invio dello stesso messaggio solamente dopo la scadenza del *timeout* e senza modificarne in alcun modo i contenuti. Se dopo l'invio del secondo messaggio non riceve risposta da parte del *Server* considererà il *Server* inattivo e rimarrà in attesa di nuovi messaggi da parte del *Server* che indicheranno un suo ritorno in attività. Qualora invece il *Client* riceva il messaggio di ACK considererà conclusa l'attività relativa alla richiesta ricevuta e si porrà in attesa di nuovi messaggi da parte del *Server*.

Nel caso in cui il *Server* riceva due volte lo stesso messaggio, restituirà una risposta con un messaggio di ACK al solo fine di mantenere il sincronismo.

2. Convenzioni di Codifica

Di seguito sono riportati e descritti i tipi di dati utilizzati nelle specifiche dei messaggi del protocollo:

Tipo	Descrizione
String	È un campo alfanumerico di lunghezza variabile, con caratteri espressi in byte singoli secondo la codifica ASCII
Numeric	È un campo numerico decimale intero di lunghezza variabile, nel quale ciascuna cifra occupa un byte e segue la codifica ASCII
Hex	È un campo numerico a lunghezza fissa di 4 byte e codifica esadecimale

Tutti i campi numerici specificati nei messaggi contengono solo valori interi privi di interpunzione per le migliaia. Se il campo non contiene valori significativi è impostato a zero.

Tutti i campi dei messaggi che contengono importi sono espressi in centesimi di Euro.

3. Struttura dei messaggi

Ogni messaggio applicativo, scambiato tra un *Client* ed un *Server* è composto da tre parti:

- *Header del protocollo*
- *Corpo del messaggio*
- *Footer del protocollo*

In questo allegato sono approfonditi gli aspetti legati al Corpo del messaggio relegando *Header* e *Footer* ai documenti descrittivi del collegamento fisico tra i due dispositivi.

4. Impostazioni della porta di comunicazione seriale

Per la connessione locale tra **TG** e **SC** si utilizza la porta di comunicazione seriale (RS232) presente sulla scheda di gioco.

I parametri di configurazione di tale porta di comunicazione sono i seguenti:

- Velocità di trasmissione: **19200** Bit per secondo
- Numero di Bit di codifica: 8
- Bit di parità: **Nessuno**
- Bit di stop: **1**
- Controllo di flusso: **Nessuno**

5. Corpo del messaggio

Il *Corpo del messaggio* contiene le richieste operate dal *Server* e dirette al *Client* oppure le risposte inviate dal *Client* e dirette al *Server*.

Tutte le possibili richieste operate dal *Server* sono state codificate e sono rappresentate nel campo numerico **Id_messaggio**.

Tale numero identificativo, contenuto nei primi 3 caratteri del *Corpo del messaggio*, è sempre presente in tutti i messaggi ed assume lo stesso valore sia nel messaggio di richiesta che in quello di risposta.

In tutti i messaggi, sia di richiesta che di risposta, è sempre presente il campo **L_messaggio** che rappresenta la lunghezza complessiva del corpo del messaggio.

In tutti i messaggi di risposta è inoltre sempre presente il codice identificativo del TG (**CODEID**), la data relativa alla risposta del Client (**DATA_Risposta**), un codice di esito della risposta in base al quale effettuare eventuali diagnosi in caso di malfunzionamenti (**ESITO**).

Di seguito è riportata una tabella che documenta i tipi di messaggi previsti nel presente protocollo con i rispettivi identificativi e descrizione:

Id_messaggio	Descrizione
111	Interrogazione del contenuto di un contatore
112	Interrogazione del contenuto di più contatori
113	Interrogazione del contenuto di tutti i contatori
114	Interrogazione dei dati di gioco relativi ad una data
115	Interrogazione dei dati di gioco relativi ad un intervallo di date
116	Interrogazione sugli accessi al sistema in una data
117	Interrogazione sugli accessi al sistema in un intervallo di date
118	Interrogazione data di inizio del ciclo corrente
119	Interrogazione dei dati di gioco nell'ambito del ciclo corrente relativi all'intervallo di partite specificato
120	Interrogazione del valore del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre dell'anno precedente
121	Interrogazione del valore del contatore CNTTOTOT alle ore 24:00 del 31 dicembre dell'anno precedente
122	Interrogazione del volume di Euro restituiti sotto forma di vincite nell'ultimo ciclo concluso
123	Interrogazione della durata complessiva in secondi di tutte le partite nell'ultimo ciclo concluso

Id_messaggio	Descrizione
124	Interrogazione del volume di Euro restituiti sotto forma di vincite nel ciclo precedente all'ultimo ciclo concluso
125	Interrogazione della durata complessiva in secondi di tutte le partite del ciclo precedente all'ultimo ciclo concluso
150	Conferma di ricezione del messaggio (ACK)

I possibili contatori del **TG** ed i dati che quest'ultimo deve immagazzinare, rendendoli disponibili alle interrogazioni del Server, sono riportati nell'articolo 2 del decreto direttoriale del quale questo allegato costituisce parte integrante.

Di seguito si riporta la struttura dei messaggi oggetto di questo protocollo suddivisi per tipo di messaggio.

I campi che compongono il messaggio sono di lunghezza variabile e divisi dal carattere separatore "~"; la lunghezza indicata nelle tabelle successive è quella massima che può assumere il singolo campo.

5.1 Interrogazione del contenuto di un contatore

5.1.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere al **TG** il valore di uno dei contatori in esso presenti.

Nel messaggio di richiesta andrà pertanto inserito il nome del contatore di cui si richiede il valore.

Nella risposta il **TG** fornisce il proprio codice identificativo (**CODEID**), la data della risposta (**DATA_Risposta**), l'esito della risposta (**ESITO**), il nome del contatore richiesto ed il corrispondente valore.

5.1.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 111
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**Contatore**	String	8	Rappresenta il nome del contatore di cui si chiede il valore; puo assumere uno dei seguenti valori: • CNTTOTIN • CNTTOTOT • CNTCL • CNTIN • CNTOT • CNTNP

Tutti i campi sono obbligatori.

5.1.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 111
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito **positivo** è impostato a zero, per esito **negativo** è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**Contatore**	String	8	Il nome del contatore richiesto
7	**Valore_contatore**	Numeric	8	Valore del contatore richiesto

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori; i campi successivi sono presenti in caso di esito positivo.

5.2 Interrogazione del contenuto di più contatori

5.2.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere al **TG** il valore di una lista di contatori in esso presenti.

Nel messaggio di richiesta andrà pertanto inserita una lista dei contatori di cui si richiede il valore.

Nella risposta il **TG** fornisce il proprio codice identificativo (**CODEID**), la data della risposta (**DATA_Risposta**), l'esito della risposta (**ESITO**) e la lista dei contatori presenti nella richiesta seguiti ciascuno dal rispettivo valore.

5.2.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 112
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**Lista contatori**	String	41	Rappresenta la lista dei contatori di cui si richiede il valore; i nomi dei contatori devono essere separati da virgola.

Tutti i campi sono obbligatori.

5.2.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore – 112
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Number	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito **positivo** è impostato a zero, per esito **negativo** è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**Contatore**	String	8	Il nome del contatore richiesto
7	**Valore contatore**	Numeric	8	Valore del contatore richiesto e riportato nella risposta nel campo precedente
	....	...	...	
6b	**Contatore**	String	8	Il nome del contatore richiesto
7b	**Valore contatore**	Numeric	8	Valore del contatore richiesto e riportato nella risposta nel campo precedente

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori. I campi successivi sono presenti in caso di esito positivo.

5.3 Interrogazione del contenuto di tutti i contatori

5.3.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere al **TG** il valore di tutti i contatori in esso presenti.

Nella risposta il **TG** fornisce il proprio codice identificativo (**CODEID**), la data della risposta (**DATA_Risposta**), l'esito della risposta (**ESITO**) e la lista del valore assunto da ciascun contatore secondo l'ordine seguente:

- **CNTTOTIN**
- **CNTTOTOT**
- **CNTCL**
- **CNTIN**
- **CNTOT**
- **CNTNP**.

5.3.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 113
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.

Tutti i campi sono obbligatori.

5.3.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 113
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Number	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito **positivo** è impostato a zero, per esito **negativo** è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**Valore contatore CNTTOTIN**	Numeric	8	Valore del contatore CNTTOTIN
7	**Valore contatore CNTTOTOT**	Numeric	8	Valore del contatore CNTTOTOT
8	**Valore contatore CNTCL**	Numeric	4	Valore del contatore CNTCL
9	**Valore contatore CNTIN**	Numeric	6	Valore del contatore CNTIN
10	**Valore contatore CNTOT**	Numeric	6	Valore del contatore CNTOT
11	**Valore contatore CNTNP**	Numeric	5	Valore del contatore CNTNP

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori. I campi successivi sono presenti in caso di esito positivo.

5.4 Interrogazione dei dati di gioco relativi ad una data

5.4.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere la lista dei dati di dettaglio relativi a tutte le partite giocate nella data specificata. In particolare il **TG** restituisce a fronte di tale richiesta i valori della durata di ciascuna partita e l'importo della vincita espresso in centesimi di Euro (0 in caso di partita persa e da 1 a 5.000 in caso di partita vinta).

Nella risposta il **TG** fornisce il proprio codice identificativo (**CODEID**), la data della risposta (**DATA_Risposta**), l'esito della risposta (**ESITO**) ed una lista di coppie di valori (durata della partita ed importo della vincita).

Esiste anche un caso particolare in cui il valore relativo all'importo della vincita assume il valore 99999. Tale evento è registrato, immediatamente al termine dell'ultima partita di un ciclo, in un record che ha la funzione di separare due cicli consecutivi di 14.000 partite (contestualmente alla registrazione di tale evento il contatore CNTCL si incrementa di una unità ed il contatore CNTNP si azzera).

5.4.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 114
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"

Tutti i campi sono obbligatori.

5.4.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 114
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito **positivo** è impostato a zero, per esito **negativo** è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**DATA**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA" relativa ai valori forniti nella lista seguente
7	**Lista ELPTM,IMP**	String	n x 9 - 1	Lista delle coppie "ELPTM,IMP" separate dal carattere "!" in cui ELPTM è di 2 byte e IMP di 5 byte; n rappresenta il numero delle partite giocate nella data indicata;

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori. I campi successivi sono impostati in caso di esito positivo.

5.5 Interrogazione dati di gioco relativi ad un intervallo di date

5.5.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere la lista dei dati di dettaglio relativi a tutte le partite giocate nell'intervallo di date specificato.

La risposta è di lunghezza variabile e contiene una lista in cui per ciascuna data è riportata la lista delle coppie di valori relativi a durata della partita ed importo della vincita espresso in centesimi di Euro (0 in caso di partita persa e da 1 a 5.000 in caso di partita vinta).

Nella risposta il **TG** fornisce il proprio codice identificativo (**CODEID**), la data della risposta (**DATA_Risposta**), l'esito della risposta (**ESITO**) e per ciascuna data (**DATA**) una lista di coppie di valori (durata della partita ed importo della vincita).

Esiste anche un caso particolare in cui il valore relativo all'importo della vincita assume il valore 99999. Tale evento è registrato, immediatamente al termine dell'ultima partita di un ciclo, in un record che ha la funzione di separare due cicli consecutivi di 14.000 partite (contestualmente alla registrazione di tale evento il contatore CNTCL si incrementa di una unità ed il contatore CNTNP si azzera).

5.5.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 115
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_IN**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**DATA_FIN**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"

Tutti i campi sono obbligatori.

5.5.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 115
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito **positivo** è impostato a zero, per esito **negativo** è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**DATA**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA" relativa ai valori forniti nella lista seguente
7	**Lista ELPTM,IMP**	String	n x 9 - 1	Lista delle coppie "ELPTM,IMP" separate dal carattere "!" in cui ELPTM è di 2 byte e IMP di 5 byte; n rappresenta il numero delle partite giocate nella data indicata;
	….	….	….	….
6b	**DATA**	String	8	Data nel formato "GG.MM.AA" relativa ai valori forniti nella lista seguente
7b	**Lista ELPTM,IMP**	String	m x 9 - 1	Lista delle coppie "ELPTM,IMP" separate dal carattere "!" in cui ELPTM è di 2 byte e IMP di 5 byte; m rappresenta il numero delle partite giocate nella data indicata;

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori. I campi successivi sono impostati in caso di esito positivo.

5.6 Interrogazione sugli accessi al sistema in una data

5.6.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere la lista degli accessi all'interno dell'apparecchio o congegno nella data specificata. La risposta è di lunghezza variabile ed in essa il **TG** fornisce il proprio codice identificativo, ed una lista relativa a tutti gli eventi registrati dal sistema avvenuti nella data specificata indicando ora, minuto ed tipo di evento.

5.6.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 116
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"

Tutti i campi sono obbligatori.

5.6.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 116
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito **positivo** è impostato a zero, per esito **negativo** è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**DATA**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA" relativa ai valori forniti nella lista seguente

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
7	**Lista ORA,MIN,EVNT**	Numeric	n x 7	Lista delle terne "ORA,MIN,EVNT" separate dal carattere "!" in cui: ORA è nel formato "HH", MIN nel formato "MM", EVNT nel formato 0 per Accensione 1 per Spegnimento 2 per tentata manomissione; n rappresenta il numero degli eventi avvenuti nella data indicata dove ORA è 2 byte, MIN è 2 byte, EVNT è 1 byte

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori. I campi successivi sono presenti in caso di esito positivo.

5.7 Interrogazione sugli accessi a sistema in un intervallo di date

5.7.1 Descrizione

Questa funzione consente ai SC di richiedere la lista degli accessi all'interno dell'apparecchio o congegno nell'intervallo di date specificato.

La risposta è di lunghezza variabile ed in essa il TG fornisce il proprio codice identificativo, ed una lista relativa a tutti gli eventi registrati dal sistema avvenuti nell'intervallo di date specificato nella richiesta indicando, per ciascuna data, la lista di ora, minuto e tipo di evento.

5.7.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 117
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_IN**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**DATA_FIN**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"

Tutti i campi sono obbligatori.

5.7.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 117
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito **positivo** è impostato a zero, per esito **negativo** è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**DATA**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MMAA" relativa ai valori forniti nella lista seguente
7	**Lista ORA,MIN,EVNT**	Numeric	n x 7	Lista delle terne "ORA,MIN,EVNT" separate dal carattere "!" in cui: ORA è nel formato "HH", MIN nel formato "MM", EVNT nel formato 0 per Accensione 1 per Spegnimento 2 per tentata manomissione; n rappresenta il numero degli eventi avvenuti nella data indicata dove ORA è 2 byte, MIN è 2 byte, EVNT è 1 byte
	……..	….	….	……..
6b	**DATA**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MMAA" relativa ai valori forniti nella lista seguente
7b	**Lista ORA,MIN,EVNT**	Numeric	m x 7	Lista delle terne "ORA,MIN,EVNT" separate dal carattere "!" in cui: ORA è nel formato "HH", MIN nel formato "MM", EVNT nel formato 0 per Accensione 1 per Spegnimento 2 per tentata manomissione; m rappresenta il numero degli eventi avvenuti nella data indicata dove ORA è 2 byte, MIN è 2 byte, EVNT è 1 byte

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori. I campi successivi sono presenti in caso di esito positivo.

5.8 Richiesta della data di inizio del ciclo corrente

5.8.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere al **TG** la data di inizio del ciclo corrente.

Nella risposta il **TG** fornisce il proprio codice identificativo (**CODEID**), la data della risposta (**DATA_Risposta**) e la data di inizio del ciclo corrente.

5.8.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore – 118
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.

Tutti i campi sono obbligatori.

5.8.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore – 118
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito **positivo** è impostato a zero, per esito **negativo** è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**DATA**	String	8	Data nel formato "GG.MM.AA"

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori; i campi successivi sono presenti in caso di esito positivo.

5.9 Interrogazione dei dati di gioco nell'ambito del ciclo corrente relativi all'intervallo di partite specificato

5.9.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere la lista dei dati di dettaglio relativi a tutte le partite giocate nell'intervallo specificato nell'ambito del ciclo corrente.

Nella richiesta vanno indicati gli estremi dell'intervallo di partite di cui si richiedono i dati di dettaglio. La risposta è di lunghezza variabile e contiene una lista in cui per ciascuna data è riportata la lista delle coppie di valori relativi alla durata di ciascuna partita e all'importo della vincita espresso in centesimi di Euro (0 in caso di partita persa e da 1 a 5.000 in caso di partita vinta).

Nella risposta il **TG** fornisce il proprio codice identificativo (**CODEID**), la data della risposta (**DATA_Risposta**), l'esito della risposta (**ESITO**) e per ciascuna data (**DATA**) una lista di coppie di valori (durata della partita ed importo della vincita).

Esiste anche un caso particolare in cui il valore relativo all'importo della vincita assume il valore 99999. Tale evento è registrato, immediatamente al termine dell'ultima partita di un ciclo, in un record che ha la funzione di separare due cicli consecutivi di 14.000 partite (contestualmente alla registrazione di tale evento il contatore CNTCL si incrementa di una unità ed il contatore CNTNP si azzera).

5.9.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 119
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**N_Partita_in**	Numeric	5	Numero di partita di inizio intervallo compreso tra 1 e 14000
4	**N_Partita_fin**	Numeric	5	Numero di partita di fine intervallo compreso tra 1 e 14000

Tutti i campi sono obbligatori.

5.9.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 119
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Number	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito **positivo** è impostato a zero, per esito **negativo** è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**DATA**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA" relativa ai valori forniti nella lista seguente
7	**Lista ELPTM,IMP**	String	n x 9 – 1	Lista delle coppie "ELPTM,IMP" separate dal carattere "!" in cui ELPTM è di 2 byte e IMP di 5 byte; n rappresenta il numero delle partite giocate nella data indicata;
	....	....	....	....
6b	**DATA**	String	8	Data nel formato "GG.MM.AA" relativa ai valori forniti nella lista seguente
7b	**Lista ELPTM,IMP**	String	m x 9 - 1	Lista delle coppie "ELPTM,IMP" separate dal carattere "!" in cui ELPTM è di 2 byte e IMP di 5 byte; m rappresenta il numero delle partite giocate nella data indicata;

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori. I campi successivi sono impostati in caso di esito positivo.

5.10 Interrogazione del valore del contatore CNTTOTIN al 31 Dicembre dell'anno precedente.

5.10.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere al **TG** il valore del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 Dicembre dell'anno precedente.

Nella risposta il **TG** fornisce il proprio codice identificativo (**CODEID**), la data della risposta (**DATA_Risposta**) ed il valore del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 Dicembre dell'anno precedente.

5.10.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 120
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.

Tutti i campi sono obbligatori.

5.10.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 120
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito **positivo** è impostato a zero, per esito **negativo** è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**Valore contatore CNTTOTIN**	Numeric	8	Valore del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 Dicembre dell'anno precedente

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori; i campi successivi sono presenti in caso di esito positivo.

5.11 Interrogazione del valore del contatore CNTTOTOT al 31 Dicembre dell'anno precedente.

5.11.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere al **TG** il valore del contatore CNTTOTOT alle ore 24:00 del 31 Dicembre dell'anno precedente.

Nella risposta il **TG** fornisce il proprio codice identificativo (**CODEID**), la data della risposta (**DATA_Risposta**) ed il valore del contatore CNTTOTOT alle ore 24:00 del 31 Dicembre dell'anno precedente.

5.11.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 121
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.

Tutti i campi sono obbligatori.

5.11.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 121
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Numeric	8	Data nel formato "GGMMAA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito **positivo** è impostato a zero, per esito **negativo** è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**Valore contatore CNTTOTOT**	Numeric	8	Valore del contatore CNTTOTOT alle ore 24:00 del 31 Dicembre dell'anno precedente

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori; i campi successivi sono presenti in caso di esito positivo.

5.12 Interrogazione del volume di Euro restituiti sotto forma di vincite nell'ultimo ciclo concluso

5.12.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere al **TG** il valore del contatore CNTOT al termine dell'ultimo ciclo concluso.

Nella risposta il **TG** fornisce il proprio codice identificativo (**CODEID**), la data della risposta (**DATA_Risposta**) ed il valore del contatore CNTOT al termine dell'ultimo ciclo concluso.

5.12.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 122
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.

Tutti i campi sono obbligatori.

5.12.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog.	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 122
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito **positivo** è impostato a zero, per esito **negativo** è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**Valore contatore CNTOT**	Numeric	6	Valore del contatore CNTOT al termine dell'ultimo ciclo concluso

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori; i campi successivi sono presenti in caso di esito positivo.

5.13 Interrogazione della durata complessiva in secondi di tutte le partite dell'ultimo ciclo concluso

5.13.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere al **TG** la durata complessiva in secondi di tutte le partite dell'ultimo ciclo concluso.

Nella risposta il **TG** fornisce il proprio codice identificativo (**CODEID**), la data della risposta (**DATA_Risposta**) e la durata complessiva in secondi di tutte le partite dell'ultimo ciclo concluso.

5.13.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog.	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 123
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.

Tutti i campi sono obbligatori.

5.13.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 123
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito positivo è impostato a zero, per esito negativo è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**Durata complessiva**	Numeric	6	Durata complessiva di tutte le partite dell'ultimo ciclo concluso

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori; i campi successivi sono presenti in caso di esito positivo.

5.14 Interrogazione del volume di Euro restituiti sotto forma di vincite nel ciclo precedente all'ultimo ciclo concluso

5.14.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere al **TG** il valore del contatore CNTOT al termine del ciclo precedente all'ultimo ciclo concluso.

Nella risposta il **TG** fornisce il proprio codice identificativo (**CODEID**), la data della risposta (**DATA_Risposta**) ed il valore del contatore CNTOT al termine del ciclo precedente all'ultimo ciclo concluso.

5.14.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 124
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.

Tutti i campi sono obbligatori.

5.14.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 124
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito positivo è impostato a zero, per esito negativo è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**Valore contatore CNTOT**	Numeric	6	Valore del contatore CNTOT al termine del ciclo precedente all'ultimo ciclo concluso.

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori; i campi successivi sono presenti in caso di esito positivo.

5.15 Interrogazione della durata complessiva in secondi di tutte le partite del ciclo precedente all'ultimo ciclo concluso

5.15.1 Descrizione

Questa funzione consente ai **SC** di richiedere al **TG** la durata complessiva in secondi di tutte le partite del ciclo precedente all'ultimo ciclo concluso.

Nella risposta il **TG** fornisce il proprio codice identificativo (**CODEID**), la data della risposta (**DATA_Risposta**) e la durata complessiva in secondi di tutte le partite del penultimo ciclo precedente.

5.15.2 Richiesta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 125
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.

Tutti i campi sono obbligatori.

5.15.3 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 125
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**DATA_Risposta**	Numeric	8	Data nel formato "GG.MM.AA"
4	**CODEID**	String	11	Codice identificativo della scheda di gioco
5	**ESITO**	String	2	Esito della richiesta. Per esito positivo è impostato a zero, per esito negativo è impostato con il relativo codice di errore (vedi tabella errori in allegato). I campi seguenti non sono presenti in caso di esito negativo
6	**Durata complessiva**	Numeric	6	Durata complessiva di tutte le partite del ciclo precedente all'ultimo ciclo concluso

I campi "**Id_messaggio**", "**L_messaggio**", "**DATA_Risposta**", "**CODEID**" ed "**ESITO**", sono obbligatori; i campi successivi sono presenti in caso di esito positivo.

5.16 Conferma di ricezione del messaggio (ACK)

5.16.1 Descrizione

Si tratta di un messaggio di sola risposta con il quale il **SC** notifica al **TG** la ricezione (Acknowledge) del messaggio da quest'ultimo precedentemente inviato.

La ricezione di tale messaggio da parte del **TG** gli permette di mettersi in attesa di successivi comandi da parte del **SC**.

5.16.2 Risposta

Corpo del messaggio:

Prog	Campo	Tipo	Max lunghezza	Descrizione
1	**Id_messaggio**	Numeric	3	Valore = 150
2	**L_messaggio**	Hex	4	Contiene la lunghezza, espressa in codifica esadecimale, dell'intero messaggio.
3	**Id_messaggio ricevuto**	Numeric	3	Contiene il valore del campo Id_messaggio presente nella risposta precedentemente inviata dal TG

Tutti i campi sono obbligatori.

5.17 Tabella codici di errore

Codice errore	Descrizione
00	Codice di ritorno OK (nessun errore riscontrato)
1A	Richiesta dati per una data futura
1B	Richiesta dati per una data non presente in memoria
1C 1D	Intervallo di date incompatibile Richiesta dati per un intervallo non presente in memoria
1E	Richiesta dati per un contatore inesistente
1F	Uno o più contatori nella lista inesistenti
1G	Intervallo di partite incompatibile
1H	Intervallo di partite non presente in memoria
FF	Errore generico

ALLEGATO *B*

ELENCO DEGLI ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO

Fanno parte dell'Accordo MLA EA per l'accreditamento delle certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (SGQ) i seguenti Enti di Accreditamento:

- BMWA (Austria);
- BELCERT (Belgio);
- CAI (Repubblica Ceca);
- DANAK (Danimarca);
- FINAS (Finlandia);
- COFRAC (Francia);
- DAR/ TGA (Germania);
- NAB (Irlanda);
- SINCERT (Italia);
- LATAK (Lettonia);
- RVA (Olanda);
- NA (Norvegia);
- SNAS (Slovenia);
- ENAC (Spagna);
- SWEDAC (Svezia);
- SAS (Svizzera);
- UKAS (Regno Unito).

Fanno altresì parte dell'Accordo MLA EA per l'accreditamento delle certificazioni di prodotto (PRD) i seguenti Enti di Accreditamento:

- BMWA (Austria);
- BELCERT (Belgio);
- CAI (Repubblica Ceca);
- DANAK (Danimarca);
- FINAS (Finlandia);
- COFRAC (Francia);
- DAR/ DAP e DATech (Germania);
- NAB (Irlanda);
- SINCERT (Italia);
- LATAK (Lettonia);
- LA (Lituania);
- RVA (Olanda);
- NA (Norvegia);
- SNAS (Slovenia);
- ENAC (Spagna);
- SWEDAC (Svezia);
- SAS (Svizzera);
- UKAS (Regno Unito).

03A13442

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Liberi lavoratori», in Sannicandro Garganico.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta:

Lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Liberi lavoratori», con sede nel comune di Sannicandro Garganico, costituita per rogito notaio Matteo Torelli, repertorio n. 981/338, tribunale di Lucera, reg. soc./imprese n. 1123, pos. B.U.S.C. n. 2519/185406, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13399

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera», in Troia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 23 gennaio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta:

Lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Primavera», con sede nel comune di Troia, costituita per rogito notaio Umberto Sabuzzi Giuliani, repertorio n. 4234, tribunale di Lucera, reg. soc./imprese n. 347, pos. B.U.S.C. n. 660/97952, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13400

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agri 2000», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta:

Lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Agri 2000», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Michele Augelli, repertorio n. 45412, tribunale di Foggia, reg. soc./imprese n. 30442, pos. B.U.S.C. n. 5318/298805, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13401

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Minerva», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI COSENZA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta:

Lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Minerva», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Antonio Pepe, repertorio n. 15876, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 31862, pos. B.U.S.C. n. 4921/287408, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13402

DECRETO 17 ottobre 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Perugia, in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 6 del 27 dicembre 2001, con cui è stato riconosciuto il Comitato provinciale INPS;

Vista la nota pervenuta in data 18 novembre 2003 con la quale il dott. Vito Capozzoli, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori, rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota dell'Unione provinciale degli agricoltori di Perugia pervenuta in data 18 novembre 2003 con la quale si comunica la sostituzione del dott. Vito Capozzoli con il dott. Ado Guerrini;

Decreta:

Il dott. Ado Guerrini, residente a Follonica, via Pini n. 30/B, domiciliato per l'incarico presso l'UPA, è nominato componente del Comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. Vito Capozzoli.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Perugia, 17 ottobre 2003

Il direttore provinciale: DE VECCHI

03A13450

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Autotrasportatori la Messapia», in Ceglie Messapica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 9 marzo 1983 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Autotrasportatori La Messapia», sede in Ceglie, è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Valente Giacomo residente in Ceglie Messapica;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1983 e che il liquidatore ordinario è deceduto senza aver portato a termine il mandato;

Visto il verbale degli accertamenti ispettivi dell'8 agosto 2002 con il quale l'ispettore ha ritenuto che ricorrono i presupposti per la sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la nota n. 2551 del 4 marzo 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato in merito il precitato liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella seduta del 30 aprile 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Valente Giacomo;

Decreta:

Il rag. Solazzo Pompeo, residente a Francavilla Fontana, in via Capitano Di Castri n. 32, è nominato liquidatore della cooperativa «Autotrasportatori la Messapia», sede in Ceglie Messapica, piazza Plebiscito n. 10, in sostituzione del liquidatore ordinario Valente Giacomo, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 9 marzo 1983.

Brindisi, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13228

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società «Cooperativa Santa Maria», in Torre Santa Susanna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449 che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 15 novembre 1988 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società «Cooperativa Santa Maria», sede in Torre Santa Susanna, è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Corvaglia Gino, residente in Torre Santa Susanna alla via Dei Mille n. 15;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1988 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato e non ha reso possibile la verifica ispettiva;

Visto il verbale degli accertamenti ispettivi del 21 dicembre 2002 con il quale l'ispettore ha ritenuto che ricorrono i presupposti per la sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la nota n. 2535 del 3 marzo 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato in merito il precitato liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella seduta del 30 aprile 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Corvaglia Gino;

Decreta:

Il rag. Taurisano Giacomo, residente a Francavilla Fontana, in via Simeana n. 151/A, è nominato liquidatore della «Cooperativa Santa Maria», sede in Torre Santa Susanna, via Dei Mille n. 15, in sostituzione del liquidatore ordinario Corvaglia Gino, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 15 novembre 1988.

Brindisi, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13229

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della «Cooperativa Autotir», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 28 dicembre 1992 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società «Cooperativa Autotir», sede in Brindisi, è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Dell'Anna Fernando residente in Brindisi alla via Muscettola n. 9;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1992 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 2537 del 3 marzo 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato in merito il precitato liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella seduta del 30 aprile 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Dell'Anna Fernando;

Decreta:

Il rag. Solazzo Pompeo, residente a Francavilla Fontana, in via Capitano Di Castri n. 32, è nominato liquidatore della «Cooperativa Autotir», sede in Brindisi, corso Garibaldi n. 53, in sostituzione del liquidatore ordinario Dell'Anna Fernando, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 28 dicembre 1992.

Brindisi, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13230

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della «Cooperativa informatica progetti», in Fasano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 30 dicembre 1998 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società «Cooperativa informatica progetti», con sede in Fasano, è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore la sig.ra Semeraro Rosa residente in Montalbano frazione di Fasano alla via Urbino n. 2;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1998 e che il liquidatore ordinario, che non ha portato a termine il mandato, si è sottratto all'ispezione;

Visto il verbale degli accertamenti ispettivi del 30 luglio 2002 con il quale l'ispettore ha ritenuto che ricorrono i presupposti per la sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista nota n. 2527 del 3 marzo 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato in merito il precitato liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella seduta del 30 aprile 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig.ra Semeraro Rosa;

Decreta:

Il rag. Schirinzi Nicola, residente a Francavilla Fontana alla via S. Petro Canali, è nominato liquidatore della «Cooperativa informatica progetti», sede in Fasano, via Bellini n. 6, codice fiscale n. 01219290747 in sostituzione del liquidatore ordinario Semeraro Rosa, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 30 dicembre 1998.

Brindisi, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13231

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Santa Caterina», in Torre Santa Susanna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 5 dicembre 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Santa Caterina» con sede in Torre Santa Susanna è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Sanasi Vincenzo, residente in Torre Santa Susanna alla via Mazzini n. 2;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1995 e che il liquidatore ordinario, che non ha portato a termine il mandato, si è sottratto all'ispezione;

Visto il verbale degli accertamenti ispettivi del 30 novembre 2002 con il quale l'ispettore ha ritenuto che ricorrono i presupposti per la sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista nota n. 2532 del 3 marzo 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato in merito il precitato liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella seduta del 30 aprile 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Sanasi Vincenzo;

Decreta:

Il dott. Cavallo Pietro, residente a Torre Santa Susanna alla via P. Calamandrei n. 5, è nominato liquidatore della cooperativa «Santa Caterina», con sede in Torre Santa Susanna, via S. Pancrazio n. 144, codice fiscale n. 00174090746 in sostituzione del liquidatore ordinario Sanasi Vincenzo, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 5 dicembre 1995.

Brindisi, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13232

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Giove», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 22 novembre 1978 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Giove» con sede in Brindisi è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Ainis Nicolò, residente in Brindisi alla via R. Flores n. 10;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1978 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato e non ha reso è possibile la verifica ispettiva;

Vista nota n. 2530 del 3 marzo 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato in merito il precitato liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella seduta del 30 aprile 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Ainis Nicolò;

Decreta:

Il rag. Schirinzi Nicola, residente a Francavilla Fontana in via Canali n. 18, è nominato liquidatore della cooperativa «Giove», con sede in Brindisi, via R. Flores n. 10, in sostituzione del liquidatore ordinario Ainis Nicolò, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 22 novembre 1978.

Brindisi, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13233

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Madonna della Nuova», in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 14 novembre 1980 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Madonna della Nuova», con sede in Ostuni, è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore la sig.ra La Volta Antonia, residente in Ostuni alla via Beato Bartolo Longo n. 7;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1980 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 2529 del 3 marzo 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella seduta del 30 aprile 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig.ra La Volta Antonia;

Decreta:

Il rag. Taddeo Vitantonio, residente in S. Vito dei Normanni, via Della Pace 9, è nominato liquidatore della cooperativa «Madonna della Nuova», con sede in Ostuni - Largo Lanza n. 29, in sostituzione del liquidatore ordinario La Volta Antonia, nominata con delibera di assemblea straordinaria del 14 novembre 1980.

Brindisi, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13361

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Terra Mia», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 20 gennaio 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Terra Mia», con sede in Brindisi, è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Daniele Cosimo, residente in Brindisi, viale Belgio n. 9;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1993 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato sebbene diffidato dallo scrivente;

Vista la nota n. 2528 del 3 marzo 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella seduta del 30 aprile 2003;

Ritenuto pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Daniele Cosimo;

Decreta:

Il rag. Taddeo Vitantonio, residente in S. Vito dei Normanni, via Della Pace n. 9, è nominato liquidatore della cooperativa «Terra Mia», con sede in Brindisi - corso Garibaldi n. 53, P.I. 01297800748 in sostituzione del liquidatore ordinario, Danese Cosimo, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 20 gennaio 1993.

Brindisi, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13362

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «C.E.L.T.A.», in Torre Santa Susanna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 15 ottobre 1990 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «C.E.L.T.A.», con sede in Torre Santa Susanna, è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Carrozzo Carmelo, residente in Torre Santa Susanna alla via Muscogiuri, 92;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1990 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Visto il verbale degli accertamenti ispettivi del 14 febbraio 2003 con il quale l'ispettore ha ritenuto che ricorrono i presupposti per la sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la nota n. 2545 del 4 marzo 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato in merito il precitato liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella seduta del 30 aprile 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Carrozzo Carmelo;

Decreta:

Il dott. Falconieri Flavio, residente a Brindisi, con studio in via Osanna n. 16, è nominato liquidatore della coop. «C.E.L.T.A.», con sede in Torre S. Susanna, via Renna, 56, codice fiscale n. 01255830745, in sostituzione del liquidatore ordinario Carrozzo Carmelo, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 15 ottobre 1990.

Brindisi, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13363

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Carbinia trasporti e servizi», in Carovigno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 4 novembre 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Carbinia trasporti e servizi», con sede in Carovigno, è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Greco Salvatore, residente in Carovigno alla via B. Croce, 71;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1994 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato sebbene diffidato dallo scrivente;

Vista la nota n. 4144 del 4 marzo 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella seduta del 30 aprile 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Grego Salvatore;

Decreta:

La dott.ssa Stanca Maria, domiciliata a San Pietro Vernoticoi, in via P. Amedeo n. 6, è nominata liquidatore della cooperativa «Carbinia trasporti e servizi», con sede in Carovigno, via Carbinia, 36, codice fiscale n. 01292470745, in sostituzione del liquidatore ordinario Grego Salvatore, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 4 novembre 1994.

Brindisi, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13364

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Brincoop Trasporti», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 7 aprile 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Brincoop trasporti», con sede in Brindisi, è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Minno Gaetano, residente in Cisternino, vico P. Rossi, 15;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1995 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista nota n. 4145 del 4 aprile 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella seduta del 30 aprile 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Minno Gaetano;

Decreta:

La dott.ssa Muscogiuri Cosima, residente in Oria alla via Marsella n. 3, è nominata liquidatore della cooperativa «Brincoop Trasporti», con sede in Brindisi, via Fermi n. 4, codice fiscale n. 01404790741, in sostituzione del liquidatore ordinario Minno Gaetano, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 7 aprile 1995.

Brindisi, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13365

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «17 Ottobre», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 3 luglio 1978 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 nel codice civile la società cooperativa «17 Ottobre», con sede in Brindisi, è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Guidetti Umberto, residente in Brindisi alla via Grandi, 32;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1978 e che il liquidatore ordinario è deceduto senza aver portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 2526 del 3 marzo 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il presidente del collegio sindacale della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella seduta del 30 aprile 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Guidetti Umberto;

Decreta:

Il rag. Taurisano Giacomo, residente in Francavilla F. alla via Simeana n. 151/A, è nominato liquidatore della cooperativa «17 Ottobre», con sede in Brindisi, via San Lorenzo 10, in sostituzione del liquidatore ordinario Guidetti Umberto deceduto, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 3 luglio 1978.

Brindisi, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13366

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società «Cooperativa di Garanzia per gli esercenti di Roma e Lazio», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Premesso che con decreto direttoriale del 24 aprile 2003 era stato conferito l'incarico al dott. Sanelli Edoardo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto la lettera di rinuncia del su indicato liquidatore incaricato del 30 giugno 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore dott. Sanelli Edoardo;

Decreta

di nominare il dott. Paolo Maria Mini, residente in Roma, via Moncenisio, 18, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società «Cooperativa di Garanzia per gli esercenti di Roma e Lazio», con sede in Roma, costituita in data 28 aprile 1981 rogito notaio G. C. Gamberale, repertorio n. 5196/81, B.U.S.C. n. 26727.

Roma, 13 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A13102

DECRETO 14 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Scogliera» a r.l., in Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Verificato che sussistono, nella fattispecie, i presupposti indicati nel sudetto parere;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «La Scogliera» a r.l., con sede in Livorno, via Mastacchi n. 251, costituita per rogito dott.ssa Gloria Brugnoli in data 19 giugno 1997, repertorio n. 4108, registro società n. 47078/1997, B.U.S.C. n. 1690/285145.

Livorno, 14 novembre 2003

Il direttore provinciale: PASCARELLA

03A13284-bis

DECRETO 14 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Fiducia» a r.l., in Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata e gli accertamenti d'ufficio effettuati;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Verificato che sussistono, nella fattispecie, i presupposti indicati nel suddetto parere;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «La Fiducia» a r.l., con sede in Livorno, via G.M. Terreni n. 32, costituita per rogito notaio dott. Massimo Ershoch in data 10 giugno 1996, repertorio n. 63225, registro società n. 59969/1996, B.U.S.C. n. 1609/275636.

Livorno, 14 novembre 2003

Il direttore provinciale: PASCARELLA

03A13284

DECRETO 14 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Di abitazione Fernando Santi» a r.l., in Sesto San Giovanni.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Di abitazione Fernando Santi» a r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via dei Mille n. 34;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2488 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di revisione ordinario UNCI in data 25 luglio 2000 relativo alla società cooperativa «Di abitazione Fernando Santi» a r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via dei Mille n. 34, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello del 31 dicembre 1994 e non ha attualmente attività o pendenze attive da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Di abitazione Fernando Santi» a r.l., con sede legale in Sesto San Giovanni (Milano), via dei Mille n. 34, costituita per rogito notaio dott.ssa Giuliana Raj di Milano in data 8 febbraio 1978, repertorio n. 115281/4327, racc. B.U.S.C. n. 9758/159022, codice fiscale n. 03663000150, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello del 31 dicembre 1994 e non ha attualmente attività o pendenze attive da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 novembre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A13406

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Cimiano Seconda» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Cimiano Seconda» a r.l., con sede in Milano, via Pusiano, 42;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 14 gennaio 1998 relativo alla società cooperativa «Edilizia Cimiano Seconda» a r.l., con sede in Milano, via Pusiano, 42, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1989, non ha compiuto atti di gestione da allora e ha attualmente attività o pendenze attive solo di natura mobiliare inferiori al limite di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003 e di ammontare insufficiente a consentire l'eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni dal 1989/1990 in poi;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Cimiano Seconda» a r.l., con sede legale in Milano, via Pusiano, 42, costituita per rogito notaio dott. Agostino Avanzini di Milano in data 16 maggio 1968, rep. n. 23771, racc. n. 5512, B.U.S.C. n. 6099/105961, codice fiscale: 0632940153, tribunale di Milano, reg. soc. n. 136120, vol. n. 3424, fasc. 20, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1989, non ha compiuto atti di gestione da allora e ha attualmente attività o pendenze attive solo di natura mobiliare inferiori al limite di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 17 novembre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A13458

DECRETO 18 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Leonardo piccola società cooperativa a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che disciplina il decentramento delle procedure di scioglimento;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Preso atto che non è stata avviata l'attività sociale, come risulta dall'ultimo bilancio depositato, riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999, e che il legale rappresentante ha dichiarato che non esistono pendenze patrimoniali da definire;

Decreta

che la seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Leonardo piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese in data 26 novembre 1998, repertorio n. 43051, registro imprese n. 139241, C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 18 novembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A13360

DECRETO 19 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Attoia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Popoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto l'atto di scioglimento anticipato della società cooperativa «Attoia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Popoli (Pescara), via Mattatoio, 10, iscritta al registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Pescara al n. 3212 - PE028, R.E.A. n. 47830, redatto presso lo studio del notaio Quartuccio Donatella, corrente in Torre de' Passeri, in data 3 giugno 1993 (racc. n. 3814; rep. n. 15753);

Viste le risultanze dell'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa «Attoia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», contenute nel predetto atto notarile, per effetto delle quali veniva nominato liquidatore il sig. Marcucci Ubaldo, nato a Popoli (Pescara) il 12 settembre 1930 ed ivi residente - via Mattatoio, 10;

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria del 21 dicembre 2000 dell'ispettore incaricato di effettuare la vigilanza alla suddetta società cooperativa, dal quale si evince che il liquidatore è deceduto;

Vista la diffida d'ufficio del 10 gennaio 2001 (prot. n. 147), notificata alla cooperativa in data 13 gennaio 2001;

Vista la richiesta del 10 novembre 2001, pervenuta dall'ispettore incaricato di effettuare la vigilanza, di sostituzione del liquidatore predetto, a seguito dell'impossibilità di procedere alla nomina di un nuovo liquidatore da parte dell'assemblea dei soci;

Acquisita per le vie brevi la disponibilità del rag. Di Marco Alessandro, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958, con studio in Pescara in corso V. Emanuele II, 161 ad assumere l'incarico di liquidatore della cooperativa «Attoia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata»;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449 (Regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative (n. 6, allegato 1, della legge n. 50/1999) contenente la previsione della facoltà da parte del dirigente della direzione provinciale del lavoro di procedere alla sostituzione del liquidatore ordinario per irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria;

Ritenuto che nella fattispecie si configuri la previsione del citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 449/2000 e che, pertanto, sia necessario provvedere;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Attoia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» è revocato al sig. Marcucci Ubaldo, nato a Popoli (Pescara) il 12 settembre 1930 - deceduto;

Art. 2.

L'incarico medesimo è conferito al rag. Di Marco Alessandro, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958, con studio in Pescara in corso V. Emanuele II, 161, al quale spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato, entro dieci giorni dalla data della sua adozione, alla competente Direzione generale del Ministero delle attività produttive, al nuovo liquidatore ordinario, alla cooperativa interessata, al tribunale fallimentare, alla camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 19 novembre 2003

Il direttore provinciale: PAOLETTI

03A13132

DECRETO 19 novembre 2003.

Sostituzione di un componente della Commissione per la Confesercenti di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il quale si è provveduto all'istituzione di tre speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 612/2002 del 16 gennaio 2002, con il quale si è provveduto alla ricostituzione delle speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Venezia;

Vista la nota della Confesercenti di Venezia, protocollo n. 375.01.03 eb del 17 novembre 2003, con la quale si comunica la designazione del sig. Tiziano Scandagliato, quale membro della commissione per la Confesercenti, in sostituzione del sig. Piergiovanni Brunetta, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Tiziano Scandagliato, nato a Mirano (Venezia) il 17 gennaio 1957, è nominato componente della commissione per la Confesercenti di Venezia, a far data dal presente decreto e per la durata del Comitato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 19 novembre 2003

Il direttore provinciale: MONACO

03A13234

DECRETO 24 novembre 2003.

Nomina di un membro supplente della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999, con il quale è stata ricostituita, presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota prot. n. 4298 del 10 giugno 2003, con la quale il sig. Tomarelli Claudio ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza immediata, da membro supplente della predetta commissione in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota prot. n. 8402 del 20 novembre 2003, con la quale la CISL di Viterbo ha designato il sig. Turco Fabio, quale membro supplente, in sostituzione del sig. Tomarelli Claudio;

Decreta:

Il sig. Turco Fabio, nato a Civitavecchia il 29 dicembre 1971 e residente in Montalto di Castro (Viterbo), via Gramsci n. 25, è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Tomarelli Claudio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 24 novembre 2003

Il direttore provinciale: MICHELI

03A13114

DECRETO 24 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Raffaele a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 5 ottobre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «S. Raffaele a r.l.», con sede in Bari, n. pos. 674/58757, costituita per rogito del notaio Pasquale Parisi in data 16 settembre 1957, repertorio n. 56497, reg. imprese n. 4902, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A13396

DECRETO 24 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «In Caso Di ...», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003 di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

«In Caso Di ...», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Marco Cordero di Montezemolo, in data 2 febbraio 1996, repertorio n. 24484, registro società n. 33355/96, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 34712/275676.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A13403

DECRETO 24 novembre 2003.

Nomina del nuovo liquidatore della società cooperativa «Cronisti Romani», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Considerato che il sig. Giovanni Esposito nominato liquidatore a seguito di delibera di scioglimento volontario risulta essere deceduto;

Decreta

di nominare il dott. Pelliccia Alberto, residente in Roma, via Tomacelli n. 103, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Cronisti Romani», con sede in Roma, costituita in data 9 febbraio 1949, con rogito notaio Francesco Pocaterra, repertorio n. 22310, B.U.S.C. n. 14511.

Roma, 24 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A13404

DECRETO 24 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop.va Italia Now Service», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003 di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Soc. coop.va Italia Now Service», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Gallelli Domenico, in data 2 febbraio 1995, repertorio n. 121851, registro società n. 5231/95, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 34440.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A13405

DECRETO 24 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Mafra» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potero di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero della attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale degli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della politiche sociali e gli uffici del Ministero della attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 4 maggio 0199, e successivi accertamenti del 21 febbraio 2002 e 25 ottobre 2002 relativi all'attività della società cooperativa indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/1978, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Mafra a r.l.», con sede in Molfetta, n. posizione 7161/258242, costituita per rogito del notaio Domenico Colella in data 15 febbraio 1992, repertorio n. 182319, registro imprese n. 11278, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A13407

DECRETO 24 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Campolieto a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero della attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale degli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della politiche sociali e gli uffici del Ministero della attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 25 gennaio 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/1978, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Campolieto a r.l.», con sede in Bari, n. posizione 1734/105999 costituita per rogito del notaio Sergio Valentino in data 7 luglio 1968, repertorio n. 18481, registro imprese n. 5948, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A13408

DECRETO 24 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edil F.A.S. a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 27 settembre 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Edil F.A.S. a r.l.», con sede in Bari, n. posizione 7029/254691, costituita per rogito del notaio Carmela Mongelli in data 10 aprile 1991, repertorio n. 5519, registro imprese n. 27664, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A13409

DECRETO 24 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Viribus Unitis a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 30 novembre 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Viribus Unitis a r.l.», con sede in Bari, n. posizione 7139/227596, costituita per rogito del notaio Ernesto Fornaro in data 5 novembre 1991, repertorio n. 73226, registro imprese n. 28297, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A13410

DECRETO 24 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Dimensione Casa a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 17 luglio 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Dimensione Casa a r.l.», con sede in Bari, n. posizione 7323/263945, costituita per rogito del notaio Federico Loiodice in data 18 giugno 1993, repertorio n. 6505, registro imprese n. 30512, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A13411

DECRETO 24 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Caripo a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 7 maggio 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Caripo a r.l.», con sede in Bari, n. posizione 4209/172027, costituita per rogito del notaio Ferdinando Fiandaca in data 16 novembre 1979, repertorio n. 214, registro imprese n. 11414, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A13412

DECRETO 24 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Capricorno a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 21 ottobre 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Capricorno a r.l.», con sede in Bari, n. posizione 5147/201183, costituita per rogito del notaio Mario Toni in data 4 novembre 1983, repertorio n. 3437, registro imprese n. 15377, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A13413

DECRETO 24 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Progetto Casa a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 19 aprile 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Progetto Casa a r.l.», con sede in Bari, posizione n. 7040/254974, costituita per rogito del notaio Federico Loiodice in data 19 luglio 1991, repertorio n. 2260, registro imprese n. 27971, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A13431

DECRETO 25 novembre 2003.

Nomina del nuovo liquidatore della società cooperativa edilizia «Maria a r.l.» in liquidazione, in Giugliano in Campania.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la società cooperativa edilizia «Maria a r.l.», con sede in Giugliano in Campania alla via Aviere Mario Pirozzi, 22, codice fiscale n. 05583960637, con assemblea straordinaria del 10 febbraio 2000 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2448 del codice civile e il sig. Forte Angelo, nato ad Ottaviano il 15 gennaio 1969, ne è stato nominato liquidatore;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali emerge la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore ordinario per non avere quest'ultimo mai redatto bilanci di liquidazione;

Considerato che nell'ultimo bilancio depositato, risalente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1996, figurano, tra l'altro, poste attive di natura immobiliare;

Sentito il parere espresso o dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 5 marzo 2002;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Borgo Fabrizio, nato a Napoli il 28 febbraio 1965 ed ivi residente al corso Vittorio Emanuele n. 715, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Maria a r.l.» in liquidazione, con sede Giugliano in Campania, costituita in data 7 gennaio 1988, codice fiscale n. 05583960337 in luogo del sig. Forte Angelo, nato ad Ottaviano il 15 gennaio 1969.

Napoli, 25 novembre 2003

Il direttore: MORANTE

03A13367

DECRETO 25 novembre 2003.

Nomina del nuovo commissario liquidatore della cooperativa «Compagnia dei Gentiluomini di Ventura», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003, che esonera le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere, nel caso in cui il liquidatore si sia dimesso o deceduto e nel caso in cui il liquidatore non abbia portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'11 maggio 1994 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore sig. Amedeo Cosentino.

Preso atto delle dimissioni del commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Vista la nota n. 28222 del 29 settembre 2003 con la quale si avvisano gli organi sociali delle dimissioni del liquidatore e della necessità di sostituire lo stesso;

Preso atto della mancata sostituzione nel termine stabilito;

Decreta

che la dott.ssa Luciana Minniti, nata a Reggio Calabria il 29 marzo 1958 ed ivi residente in via Possidonea, 20, è nominata commissario liquidatore della cooperativa «Compagnia dei Gentiluomini di Ventura», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Carlo Zagami in data 2 dicembre 1988, repertorio n. 6039 - registro società n. 49/89 tribunale di Reggio Calabria, in sostituzione del sig. Amedeo Cosentino.

Reggio Calabria, 25 novembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A13398

DECRETO 25 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Azienda agricola Il Poggio piccola società cooperativa a r.l.», in Volpara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Esaminato il verbale di ispezione 4 dicembre 2002 sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore, in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole dal Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Azienda agricola Il Poggio piccola società cooperativa a r.l.», con sede in frazione Poggio Alessi n. 7 - Volpara (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Franco Tonalini in data 23 maggio 2000, repertorio n. 59362 - raccolta n. 20740, registro imprese di Pavia REA n. 227612, B.U.S.C. n. 1777/294024, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 25 novembre 2003

Il direttore provinciale: SIMONELLI

03A13414

DECRETO 25 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Produttori agricoli pavesi a r.l.», in S. Martino Siccomario.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Esaminato il verbale di ispezione 16 dicembre 2002 sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore, in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole dal Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Produttori agricoli pavesi a r.l.», con sede in S. Martino Siccomario (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Onofrio Restivo in data 21 febbraio 1985, repertorio n. 149456 - raccolta n. 10515, registro società n. 6081, tribunale di Pavia, n. 167969 REA della CCIAA di Pavia, B.U.S.C. n. 1381/210432, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 25 novembre 2003

Il direttore provinciale: SIMONELLI

03A13415

DECRETO 25 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Pavese solidarietà e serenità piccola società cooperativa a r.l.», in Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il parere del 15 maggio 2003 con il quale la commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Esaminato il verbale di ispezione 5 agosto 2003 sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore, in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Pavese solidarietà e serenità piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio dott. Marco Marchetti in data 7 giugno 2000, repertorio n. 27534 - raccolta n. 6372, registro imprese n. 2000/20123, n. 227585 REA della CCIAA di Pavia, B.U.S.C. n. 1781/294028, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 25 novembre 2003

Il direttore provinciale: SIMONELLI

03A13416

DECRETO 25 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «CON. FIN. A. a r.l.», in Voghera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Esaminato il verbale di ispezione 19 dicembre 2002 sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore, in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole dal comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa mista «CON. FIN. A. a r.l.», con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Luigi Cavagna in data 21 febbraio 1986, repertorio n. 35689, raccolta n. 7949, registro società n. 3474 tribunale di Voghera, n. 172471 REA della CCIAA di Pavia, B.U.S.C. n. 1417/218991, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 25 novembre 2003

Il direttore provinciale: SIMONELLI

03A13417

DECRETO 25 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Sport 2000 a r.l.», in Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore gererale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del Comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Esaminato il verbale di ispezione 17 dicembre 2002 e il verbale di accertamento, a seguito di diffida, datato 7 luglio 2003, sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e art. 18 *ex lege* n. 59/1992 che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore, in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Sport 2000 a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio dott. Pietro Remo Sampiero in data 14 febbraio 1984, repertorio n. 6243/2260, n. 5580 registro società tribunale di Pavia e n. 164426 REA della CCIAA di Pavia, B.U.S.C. n. 1332/203337 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 25 novembre 2003

Il direttore provinciale: SIMONELLI

03A13418

DECRETO 25 novembre 2003.

Nomina del nuovo commissario liquidatore della cooperativa «Kronos 84», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003, che esonera le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere, nel caso in cui il liquidatore si sia dimesso o deceduto e nel caso in cui il liquidatore non abbia portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 20 aprile 1993 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore dott. Aldo Romito;

Preso atto delle dimissioni del commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Vista la nota n. 28223 del 29 settembre 2003 con la quale si avvisano gli organi sociali delle dimissioni del liquidatore e della necessità di sostituire lo stesso;

Preso atto della mancata sostituzione nel termine stabilito;

Decreta:

Il dott. Gianluca Falzea, nato a Reggio Calabria il 15 agosto 1968, ed ivi residente in via Roma n. 3, è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Kronos 84», con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio Attilio Castellani, in data 23 ottobre 1984, rep. 47598 - reg. società n. 181/84 tribunale di Reggio Calabria, in sostituzione del dott. Aldo Romito.

Reggio Calabria, 25 novembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A13422

DECRETO 25 novembre 2003.

Nomina del nuovo commissario liquidatore della cooperativa «Santa Cristina», in Santa Cristina d'Aspromonte.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003, che esonera le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere, nel caso in cui il liquidatore si sia dimesso o deceduto e nel caso in cui il liquidatore non abbia portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 19 aprile 1993 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore sig. Bruno Todaro;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Vista la nota n. 25880 del 3 settembre 2003 con la quale si avvisa il commissario liquidatore dell'avvio dell'istruttoria di sostituzione;

Preso atto dell'inerzia perpetrata dal liquidatore;

Decreta:

Il dott. Rocco Cambrea, nato a Palmi il 23 luglio 1959 ed ivi residente in via Palumbo n. 18, è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Santa Cristina», con sede in Santa Cristina d'Aspromonte costituita per rogito notaio Federico del Noce in data 7 giugno 1977, rep. 657 - reg. società n. 430 Tribunale di Palmi, in sostituzione del sig. Bruno Todaro.

Reggio Calabria, 25 novembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A13423

DECRETO 28 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto 21 giugno 2000, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ha conferito alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione entro il biennio di riferimento;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della Direzione generale degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Vista la nota n. 1.470.234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti di questo ufficio dai quali si rileva che le società cooperative di seguito elencate non hanno ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie relative al biennio 1997-1998 e 1999-2000;

Considerato che le sotto elencate cooperative sono state ulteriormente sollecitate al pagamento con raccomandata a.r., ritualmente pervenuta a ciascuna cooperativa, agli atti di questo ufficio;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura:

1) cooperativa Agricola Bellantese COOPAB r.l. - sede Bellante (Teramo), costituita l'8 gennaio 1986, registro imprese n. 5714, pos. prov. n. 874/218861;

2) cooperativa Calzaturificio Vomano r.l. - sede Montorio al Montorio (Teramo), costituita il 18 marzo 1987, registro imprese n. 7139, pos. prov. n. 950/228323;

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla pubblicazione al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV, vicolo D'Aste n. 12 - Roma, ovvero entro sessanta giorni al T.A.R. Abruzzo.

Teramo, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale reggente: COLACI

03A13434

DECRETO 28 novembre 2003.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento, in rappresentanza della O.S. U.G.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 21/2002, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento;

Vista la nota del 31 ottobre 2003 con la quale la U.G.L. di Benevento ha richiesto la sostituzione della signora Angela Papa con signora Maria Addolorata Lubrano, per cessazione del rapporto fiduciario tra la prima e la U.G.L. stessa;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

La signora Maria Addolorata Lubrano nata a Sant'Agata dei Goti (Benevento) il 15 settembre 1960, è nominata, in rappresentanza della O.S. U.G.L. componente del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento, in sostituzione della signora Angela Papa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

03A13459

DECRETO 2 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. La fattoria nel bosco» a r.l., in Atripalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale viene attribuita la competenza alle direzioni provinciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatori in caso di irregolarità e di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Visto il verbale di assemblea straordinaria, depositato in data 15 gennaio 1994, con il quale viene deliberato lo scioglimento volontario della cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. La fattoria nel bosco» a r.l. è nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Puzo Raffaele, nato il 4 aprile 1958 ad Atripalda (Avellino) ed ivi residente alla via Cesinali n. 46/A;

Visto l'art. 2545 codice civile, che prevede la sostituzione del commissario liquidatore ordinario in caso di irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della procedura liquidatoria di una società cooperativa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore in quanto lo stesso non ha definito la procedura liquidatoria in parola;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive, Commissione centrale per le cooperative, e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Decreta:

Il dott. Palermo Walter, nato a Bienne (Svizzera) il 20 luglio 1963 e residente in Venticano (Avellino) alla via L. Cadorna n. 314, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. La fattoria nel bosco» a r.l., con sede in Atripalda (Avellino), in sostituzione del sig. Puzo Raffaele che non ha definito la procedura liquidatoria, ai sensi dell'art. 2545 codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 2 dicembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A13447

DECRETO 2 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ferro Cemento a r.l.», in Montella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale viene attribuita la competenza alle direzioni provinciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatore in caso di irregolarità e di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Visto il verbale di assemblea straordinaria, depositato in data 23 gennaio 1984, con il quale viene deliberato lo scioglimento volontario della cooperativa «Ferro Cemento a r.l.» e nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Picone Antonio, nato il 15 ottobre 1961 a Montella (Avellino);

Visto l'art. 2545 codice civile, che prevede la sostituzione del commissario liquidatore ordinario in caso di irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della procedura liquidatoria di una società cooperativa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore in quanto lo stesso non ha definito la procedura liquidatoria in parola;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive, Commissione centrale per le cooperative, e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Decreta:

La dott.ssa Limone Elvira, nata ad Atripalda (Avellino) il 9 maggio 1962 e residente in S. Stefano del Sole (Avellino) alla via Toccolo n. 1/D, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Ferro Cemento a r.l.», con sede in Montella (Avellino), in sostituzione del sig. Picone Antonio che non ha definito la procedura liquidatoria, ai sensi dell'art. 2545 codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 2 dicembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A13448

DECRETO 2 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «London House a r.l.», in Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale viene attribuita la competenza alle direzioni provinciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatore in caso di irregolarità e di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Visto il verbale di assemblea straordinaria, depositato in data 31 gennaio 1984, con il quale viene deliberato lo scioglimento volontario della cooperativa «London House a r.l.» e nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Locatelli Luciano, nato il 26 settembre 1944 e residente in Avellino alla via F.lli Bisogno n. 27/A;

Visto l'art. 2545 codice civile, che prevede la sostituzione del commissario liquidatore ordinario in caso di irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della procedura liquidatoria di una società cooperativa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore in quanto lo stesso non ha definito la procedura liquidatoria in parola;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive, Commissione centrale per le cooperative, e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Decreta:

Il dott. Festa Vittorio, nato ad Avellino il 21 maggio 1942 e residente in Avellino alla via Guerriero n. 56, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «London House a r.l.», con sede in Avellino, in sostituzione del sig. Locatelli Luciano che non ha definito la procedura liquidatoria, ai sensi dell'art. 2545 codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 2 dicembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A13449

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 24 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli dal giorno 14 al 17 novembre 2003, come ha comunicato preliminarmente con propria nota del 12 novembre 2003, prot. n. 3985 pg. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota del 13 novembre 2003, n. 49/03, ha preso atto dell'accadimento previsto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, dal 14 al 17 novembre 2003, a causa di lavori connessi alla centralizzazione del server, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli non ha aperto al pubblico, come da conferma telegrafica dello stesso in data 14 novembre 2003.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 1, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 novembre 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A13466

DECRETO 28 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 3 novembre 2003 per l'adeguamento del sistema informatico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 3 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13451

DECRETO 28 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 3 novembre 2003 per l'adeguamento del sistema informatico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 3 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13452

DECRETO 28 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 3 novembre 2003 per l'adeguamento del sistema informatico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 3 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13453

DECRETO 28 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 3 novembre 2003 per l'adeguamento del sistema informatico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 3 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13456

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2003.

Modalità di riversamento all'erario dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2003.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Dispone:

1. Le somme versate alle banche, agli uffici postali ed ai concessionari del servizio nazionale della riscossione a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 23, 24 e 29 dicembre 2003 devono essere riversate in Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma - Tuscolano, sulla contabilità speciale denominata «Fondi della Riscossione», distintamente per ciascuna giornata ovvero congiuntamente, entro le ore 14,50 del 31 dicembre 2003.

2. La predetta Sezione di Tesoreria è autorizzata a prelevare dalla citata contabilità speciale, le somme versate il 31 dicembre 2003 ai sensi del punto 1 per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) entro la stessa data, ad eccezione di euro 78 milioni, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione Siciliana, salvo successivo conguaglio.

3. La somma sopra indicata e spettante alla Regione Siciliana, verrà riversata, dalla stessa Sezione di Tesoreria Provinciale, direttamente alla Cassa Regionale Siciliana entro la data del 31 dicembre 2003.

4. Le banche, Poste Italiane S.p.A. ed i concessionari della riscossione trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, insieme o separatamente, a seconda che abbiano o meno eseguito un bonifico unico, i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 23, 24 e 29 dicembre entro il 7 gennaio 2004.

5. Gli intermediari di cui al punto 4 possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 22, 23, 24 e 29 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovrà pervenire all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2003.

6. Nei giorni 22, 23, 24 e 29 dicembre 2003 non si applicano da parte delle banche le disposizioni relative all'anticipato riversamento di cui all'art. 21, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ad eseguire il pagamento dell'I.V.A. dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell'imposta è effettuato, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 mediante delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali o ai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall'art. 6, comma 5-*bis* della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.

Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le modalità per il riversamento all'erario, avendo acquisito sulle suesposte determinazioni il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché, per i profili di competenza, della Regione Siciliana.

Riferimenti normativi.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento delle Agenzie: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni in materia di versamenti unitari: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

Disposizioni relative al versamento dell'acconto I.V.A.: legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-*bis,* 5-*ter*).

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore: FERRARA

03A13569

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2003.

Autorizzazione alla Fideuram Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in breve Fideuram Vita S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2229).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti i decreti legislativi 17 marzo 1995, numeri 174 e 175, di attuazione delle direttive 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1972 con il quale Fideuram Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 80, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, II, III, IV e VI e dell'attività assicurativa nel ramo V;

Vista l'istanza in data 29 maggio 2003 con la quale Fideuram Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di cui al punto *a)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 4 novembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 novembre 2003;

Dispone:

La società Fideuram Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 80, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di cui al punto *a)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A13444

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Modifiche alla disciplina della liquidazione delle insolvenze di mercato contenuta nel regolamento n. 11768 in materia di mercati, connesse all'avvio del sistema di liquidazione «Express II» gestito dalla Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 14339).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il proprio regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 14, 15, 16 e 17 del citato regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998;

Tenuto conto del «Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (Express II) e delle attività accessorie» adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, con provvedimento dell'8 settembre 2003;

Preso atto della nota del 6 ottobre u.s., con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato la determinazione di articolare l'avvio del servizio di liquidazione «Express II» in due fasi che decorrono, rispettivamente, dall'8 dicembre 2003 per quanto riguarda le operazioni aventi ad oggetto i titoli obbligazionari di emittenti privati e dal 26 gennaio 2004 per quanto riguarda le operazioni aventi ad oggetto le altre tipologie di strumenti finanziari;

Ritenuto opportuno modificare ed integrare le disposizioni dei citati articoli 14, 15, 16 e 17 del predetto regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, allo scopo di aggiornare la disciplina dell'insolvenza di mercato e di armonizzarla con le procedure esecutive stabilite dai gestori dei servizi di mercato nel quadro del servizio di liquidazione «Express II»;

Preso atto dell'intesa espressa dalla Banca d'Italia con nota del 5 dicembre 2003;

Delibera:

I. Il regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998 concernente la disciplina dei mercati è modificato ed integrato come segue:

1. Nell'art. 14, la lettera *f)*, è sostituita dalla seguente:

«*f)* "Procedure esecutive": le procedure disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni concluse nei mercati regolamentati che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante;»;

la lettera *h)*, è sostituita dalla seguente:

«*h)* "gestori dei servizi di mercato": le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del Testo unico, i gestori dei sistemi RRG, i gestori dei fondi di garanzia dei contratti, i gestori dei servizi di liquidazione, le controparti centrali e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo unico;»;

2. L'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Presupposti dell'insolvenza di mercato)*. — 1. L'insolvenza di mercato è determinata da gravi inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacità di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e dell'aderente.

2. L'insolvenza di mercato è comunque presunta in caso di:

a) mancato versamento nei termini e nei modi previsti dell'importo a debito risultante dal compimento delle procedure esecutive;

b) mancato versamento dei margini di garanzia o delle ulteriori disponibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettera *j)* della disciplina dei sistemi di garanzia, nonché mancato regolamento finale per differenziale delle posizioni contrattuali su strumenti finanziari derivati, da parte dell'aderente nei termini e nei modi previsti.»;

3. L'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Accertamento dell'insolvenza di mercato)* — 1. Le società di gestione dei mercati regolamentati, le controparti centrali e i liquidatori, secondo le rispettive competenze, comunicano senza indugio alla Consob i gravi inadempimenti o gli altri fatti esteriori indicati nell'art. 15, comma 1, dei quali siano a conoscenza.

2. Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza di mercato da parte della Consob:

a) nel caso di cui all'art. 15, comma 2, lettera *a)*, la società di gestione dei mercati regolamentati o le controparti ne danno comunicazione alla Consob indicando i provvedimenti adottati in conformità con quanto previsto dai loro regolamenti;

b) nei casi di cui all'art. 15, comma 2, le controparti centrali ne danno comunicazione alla Consob indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali registrate nei conti dell'inadempiente adottati in conformità con quanto previsto dalla disciplina dei sistemi di garanzia.

3. Il provvedimento di dichiarazione dell'insolvenza di mercato è comunicato tempestivamente ai gestori dei servizi di mercato a mezzo fax. Con il medesimo provvedimento la Consob può impartire istruzioni ai

gestori dei servizi di mercato in merito agli eventuali provvedimenti urgenti da adottare con riferimento alla procedura di liquidazione dell'insolvenza medesima.»;

4. L'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato)* — 1. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica limitatamente alle fasi di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e al comma 4, lettera *a)*, nei seguenti casi:

a) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, aventi un intervallo di regolamento superiore a quello stabilito nei mercati regolamentati italiani di riferimento;

b) operazioni relative a blocchi concluse a prezzi che si discostano in misura superiore al 10% dal minimo e massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione;

c) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, diverse dai blocchi, a prezzi non compresi tra il minimo ed il massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione;

d) compensi, contratti a termine in accensione e contratti a premio conclusi fuori dei mercati regolamentati;

e) operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato italiano;

2. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica alle operazioni garantite da sistemi di garanzia basati su controparte centrale limitatamente alle fasi di cui al comma 4, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*.

3. In seguito alla dichiarazione dell'insolvenza di mercato ed in attesa delle disposizioni del commissario:

a) i gestori dei servizi di liquidazione escludono, secondo le regole di funzionamento dei servizi medesimi, le operazioni non regolabili per mancanza del contante o degli strumenti finanziari immesse dall'insolvente;

b) fermo restando quanto previsto al comma 5 relativamente alle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, i gestori dei sistemi RRG escludono le operazioni non definitive stipulate dall'insolvente;

c) le controparti dell'insolvente, avendo cura di non alterare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, possono acquistare o vendere sui mercati regolamentati gli strumenti finanziari non compensati che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, in coerenza con quanto previsto al comma 4, lettera *b)*.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera *b)*, il commissario nominato ai sensi dell'art. 72, comma 3, del testo unico gestisce la liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalità:

a) acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato, verificandone la correttezza e la completezza;

b) relativamente alle operazioni per le quali è stata disposta l'esclusione dai sistemi RRG e dai servizi di liquidazione, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per gli euro, distinguendo le operazioni garantite, ripartite per singolo sistema di garanzia, da quelle non garantite, comprendendo anche i differenziali a debito risultanti dal compimento delle procedure esecutive;

c) sentite le società di gestione del mercato, indica, in funzione del controvalore delle singole posizioni nette in strumenti finanziari di cui alla lettera *b)*, i termini e le modalità nel rispetto dei quali le controparti dell'insolvente debbono effettuare sui mercati regolamentati gli acquisti e le vendite degli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente; entro la scadenza dei suddetti termini, le controparti dell'insolvente possono altresì optare, anche parzialmente, per una liquidazione per differenziale sulla base di un prezzo di regolamento calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse sui mercati regolamentati ovvero, a discrezione del commissario, dei prezzi ufficiali rilevati dalle società di gestione degli stessi mercati, il giorno di scadenza dei medesimi termini;

d) accerta la correttezza, la completezza e gli esiti delle operazioni effettuate dalle controparti centrali e dalle controparti dell'insolvente; qualora accerti la mancata completezza delle operazioni compiute dalle controparti dell'insolvente, il commissario calcola le differenze a credito e a debito utilizzando il prezzo di regolamento di cui alla lettera *c)*;

e) nei casi di regolamento per differenziale da parte della controparte centrale, verifica l'adeguatezza del prezzo di regolamento utilizzato;

f) emette i certificati di credito:

1) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in euro a loro credito per ciascuna posizione netta, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

2) in favore delle controparti centrali, per un importo pari alle differenze in euro a loro credito, dedotti i margini di garanzia e le ulteriori disponibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettera *j)* della disciplina dei sistemi di garanzia versati dall'insolvente, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

g) acquisisce le eventuali differenze a credito dell'insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all'insolvenza.

5. Nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, al fine di consentire il regolamento delle operazioni di pertinenza dei negoziatori, il commissario verifica la possibilità di trasferire ad altro liquidatore dette operazioni e le disponibilità in titoli e in euro da essi costituite presso l'insolvente medesimo.».

II. La presente delibera si applica dall'8 dicembre 2003 per quanto riguarda le operazioni aventi ad oggetto le obbligazioni e gli altri titoli di debito diversi dai titoli di Stato e dai titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati e dal 26 gennaio 2004 per quanto riguarda le operazioni aventi ad oggetto le altre tipologie di strumenti finanziari.

III. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 dicembre 2003

Il presidente: CARDIA

03A13498

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 1° dicembre 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale n. 501 Reg. XXXVIII in data 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2000, con cui è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Parma e successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta, in data 10 luglio 2003 con cui sono state approvate ulteriori modifiche allo statuto dell'Università di Parma, trasmesse, con nota in data 25 luglio 2003, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito a norma dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989;

Preso atto dei rilievi formulati dal M.I.U.R. notificati con nota in data 30 settembre 2003;

Vista l'ulteriore deliberazione in data 1° dicembre 2003 con cui il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta, hanno accolto il rilievo formulato dal M.I.U.R.;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Ateneo;

Decreta:

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Parma è modificato come segue:

l'art. 8, comma 8, è sostituito dal seguente:

il rettore nomina con proprio decreto il pro rettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza, nonché, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In caso di cessazione anticipata dalla carica di rettore, il decano dei professori indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il rettore può nominare con proprio decreto uno o più pro rettori con deleghe specifiche.

l'art. 22, comma 5, è sostituito dal seguente:

l'elettorato attivo del preside è costituito da tutti i membri del consiglio di facoltà compresi i ricercatori della facoltà che non facciano parte del consiglio stesso.

l'art. 24, comma 1, è sostituito dal seguente:

per ogni corso di studio è costituito un consiglio di corso di studio. Nelle facoltà cui afferiscono più corsi di studio il consiglio di facoltà può unificare più consigli di corso di studio della medesima classe o unificare il consiglio di corso di laurea specialistica con il consiglio del corso di laurea (triennale) che ha reso possibile la sua istituzione o, ancora, effettuare unificazioni che configurino entrambi i tipi precitati.

l'art. 24, comma 3.2, è sostituito dal seguente:

cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea triennale e nel consiglio di corso di laurea specialistica a ciclo unico;

cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica unificata con corso di laurea triennale;

cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica unica nella classe;

tre rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica seconda nella classe.

L'art. 24, comma 3.3, è abrogato.

L'art. 24, comma 5, è abrogato.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 1° dicembre 2003

Il rettore: FERRETTI

03A13496

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della Confraternita di S. Croce, in Mombasiglio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Croce, con sede in Mombasiglio (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13435

Riconoscimento civile della Confraternita della Visitazione, in Ormea

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2003, viene estinta la Confraternita della Visitazione, con sede in Ormea (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13436

Riconoscimento civile della Confraternita di S. Benedetto, in Garessio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Benedetto, con sede in Garessio frazione Cerisola (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13437

Riconoscimento civile della Confraternita di S. Rocco in Borgo S. Francesco (Poggiolo), in Garessio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Rocco in Borgo S. Francesco (Poggiolo), con sede in Garessio (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13438

Riconoscimento civile della Confraternita della Misericordia, in Carrù

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene estinta la Confraternita della Misericordia, con sede in Carrù (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13439

Riconoscimento civile della Confraternita della Natività di Maria Vergine in Borgo Piave, in Garessio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene estinta la Confraternita della Natività di Maria Vergine in Borgo Piave, con sede in Garessio (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13440

Riconoscimento civile della Confraternita dei SS. Pietro e Paolo, in Frabosa Soprana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene estinta la Confraternita dei SS. Pietro e Paolo, con sede in Frabosa Soprana (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13441

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 dicembre 2003

Dollaro USA	1,2258
Yen giapponese	131,45
Corona danese	7,4433
Lira Sterlina	0,70335
Corona svedese	8,9398
Franco svizzero	1,5473
Corona islandese	89,82
Corona norvegese	8,1100
Lev bulgaro	1,9507
Lira cipriota	0,58381
Corona ceca	32,157
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	267,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6619
Lira maltese	0,4304
Zloty polacco	4,6692

Leu romeno	40593
Tallero sloveno	236,6300
Corona slovacca	41,090
Lira turca	1755959
Dollaro australiano	1,6524
Dollaro canadese	1,5918
Dollaro di Hong Kong	9,5168
Dollaro neozelandese	1,8909
Dollaro di Singapore	2,0993
Won sudcoreano	1454,66
Rand sudafricano	7,8412

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A13622

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pipram»

Estratto decreto n. 557 del 19 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr n. 5, Milano, codice fiscale n. 00832400154:

Medicinale: PIPRAM.

Confezione: A.I.C. n. 023609023 - 20 capsule 400 mg,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

Produzione, confezionamento e controllo: è autorizzata la modifica della produzione completa e il controllo da Aventis Pharma S.p.a., con sede in viale Europa n. 11, Origgio (Varese) e Italchimici S.p.a., con sede in via Pontina n. 5, km 29, Pomezia (Roma) a Teofarma S.r.l., con sede in viale Certosa n. 8/A, Pavia.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13469

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipsolam»

Estratto decreto n. 558 del 19 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco, 6, Episcopia (Potenza), con codice fiscale n. 01256840768:

Medicinale: IPSOLAM.

Confezioni:

«0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034979017;

«0,50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034979029;

«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034979031;

«0,75 mg/ml soluzione gocce orali» 20 ml - A.I.C. n. 034979043,

è ora trasferita alla società: Allen S.p.a., con sede in via Alessandro Fleming, 2, Verona, con codice fiscale n. 03334120239.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: ALPRAZOLAM.

Confezioni:

«0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034979017/G;

«0,50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034979029/G;

«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034979031/G;

«0,75 mg/ml soluzione gocce orali» 20 ml - A.I.C. n. 034979043/G.

Restano confermati la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

I lotti del medicinale «Ipsolam», già prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (n. 034979017-029-031-043), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13472

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prosteren»

Estratto decreto n. 563 del 19 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sirton Pharmaceuticals S.p.a., con sede in piazza XX Settembre n. 2, Villa Guardia (Como), con codice fiscale n. 01192270138:

Medicinale: PROSTEREN.

Confezione A.I.C. n. 027907017 - «160 mg capsule molli» 30 capsule,

è ora trasferita alla società: Cornelli Consulting S.a.s., con sede in corso Indipendenza n. 1, Milano, con codice fiscale n. 11292280150.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13470

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pulmist»

Estratto decreto n. 564 del 19 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Promedica S.r.l., con sede in via Palermo, 26/A, Parma, con codice fiscale n. 01697370342:

Medicinale: PULMIST.

Confezioni:

«JET» contenitore sotto pressione di sospensione per inalazione da 200 dosi 250 mcg/d (sospesa) - A.I.C. n. 033339019;

«250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» bombola da 200 erogazioni - A.I.C. n. 033339021;

«0,1% soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 033339033;

«bambini 0.05% soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 033339045;

«0,025% gocce nasali, soluzione» flacone nebulizzatore da 20 ml (sospesa) - A.I.C. n. 033339058,

è ora trasferita alla società: Madaus S.r.l., con sede in Riviera Francia, 3/a, Padova, con codice fiscale n. 01411710211.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13474

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina»

Estratto decreto n. 565 del 19 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Glaxo Allen S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona, con codice fiscale n. 08998480159:

Medicinale: RANITIDINA.

Confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 034452108\G;

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 034452110\G;

«300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 034452122\G;

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse - A.I.C. n. 034452134\G;

«150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse - A.I.C. n. 034452146\G;

«300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 034452159\G;

«300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse - A.I.C. n. 034452161\G,

è ora trasferita alla società: Allen S.p.a., con sede in via Alessandro Fleming, 2, Verona, con codice fiscale n. 03334120239.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13471

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto n. 566 del 19 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Glaxo Allen S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona, con codice fiscale n. 08998480159:

Medicinale: ACICLOVIR.

Confezioni:

3 flac. polv. soluz. iniett. 250 mg - A.I.C. n. 032927016/G;

25 cpr 200 mg - A.I.C. n. 032927028\G

25 cpr 400 mg - A.I.C. n. 032927030\G;

25 cpr 800 mg - A.I.C. n. 032927042\G;

35 cpr 800 mg - A.I.C. n. 032927055\G;

1 flac. sosp. orale 100 ml - A.I.C. n. 032927067\G;

crema 1 tubo 3 g - A.I.C. n. 032927079\G;

crema 1 tubo 10 g - A.I.C. n. 032927081\G;

tubo unguento oftalmico 4,5 g - A.I.C. n. 032927093\G,

è ora trasferita alla società: Allen S.p.a., con sede in via Alessandro Fleming, 2, Verona, con codice fiscale n. 03334120239.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13473

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gramospen»

Estratto decreto n. 570 del 19 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Specialfarma S.r.l., con sede in piazza dei Re di Roma, 14, Roma, con codice fiscale n. 04702901002:

Medicinale: GRAMOSPEN.

Confezione: «1200 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 034487013,

è ora trasferita alla società: Angenerico S.p.a., con sede in via Nocera Umbra, 75, Roma, con codice fiscale n. 07287621002.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale: BACAMPICILLINA.

Confezione: «1200 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 034487013/G,

restano confermati la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

I lotti del medicinale «Gramospen», già prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. n. 034487013, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cordiax»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 649 del 14 novembre 2003

Specialità medicinale: CORDIAX.

Società: Crinos S.p.a., via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezione:

«200 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C. n. 025655010.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Cordiax» «200 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C. n. 025655010, prodotti anteriormente all'8 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 487 del 10 ottobre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 3 novembre 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13489

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keforal»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 650 del 14 novembre 2003

Specialità medicinale: KEFORAL.

Società: EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

8 compresse 500 mg - A.I.C. n. 022085056;

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml - A.I.C. n. 022085068;

8 compresse 1 g - A.I.C. n. 022085082.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Keforal», 8 compresse 500 mg - A.I.C. n. 022085056, «Keforal», «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml - A.I.C. n. 022085068, «Keforal», 8 compresse 1 g - A.I.C. n. 022085082, prodotti anteriormente al 21 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 535 del 4 novembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 16 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13490

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cobaforte»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 653 del 14 novembre 2003

Specialità medicinale COBAFORTE:

A.I.C. n. 021146067/ - IM 3 f liof 5000 mcg + 3 f solv;

A.I.C. n. 021146093/ - «2,5 mg capsule rigide» 20 capsule.

Società: EG S.p.a. - via Scarlatti Domenico n. 31 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Cobaforte», IM 3 f liof 5000 mcg + 3 f solv - A.I.C. n. 021146067, «Cobaforte», «2,5 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 021146093, prodotti anteriormente al 19 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 57 del 12 dicembre 2001 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dall'11 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13491

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 654 del 14 novembre 2003

Specialità medicinali: COUMADIN, PRINZIDE, SINEMET, PRINIVIL, NALOREX.

Società: Bristol Myers Squibb S.r.l., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali «Coumadin», 30 cpr 5 mg, A.I.C. n. 016366027; «Prinzide», 14 cpr 20/12,5 mg, A.I.C. n. 027481011; «Sinemet», 50 cpr 250/25 mg, A.I.C. n. 023145016; «Sinemet» 50 cpr 100/25 mg, A.I.C. n. 023145028; «Sinemet CR» 30 cpr 200/50 mg, A.I.C. n. 027962012; «Sinemet CR» 50 cpr 100/25 mg, A.I.C. n. 027962024; «Prinivil» 14 cpr 5 mg, A.I.C. n. 026830012; «Prinivil» 14 cpr 20 mg, A.I.C. n. 026830024; «Nalorex» 14 cpr rivestite 50 mg, A.I.C. n. 025969039, prodotti anteriormente all'8 gennaio 2003 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 596 del 17 dicembre 2002 possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 3 gennaio 2004.

03A13467

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pilocarpina 2 Plus».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 659 del 14 novembre 2003

Medicinale: PILOCARPINA 2 PLUS.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Costarica, 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli Standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 021137017 - 10 ml 2% varia a: «2% collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 662 del 14 novembre 2003

Medicinale: PILOCARPINA 2 PLUS.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Costarica, 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 021137029 - collirio 10 ml 3% varia a: «3% collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13475 - 03A13476

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 660 del 14 novembre 2003

Medicinale: GLUCOSIO.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Costarica, 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard Terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 029636014/G - 35% collirio solido 5 ml varia a: «35% gel oftalmico» 1 tubo da 5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13477

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isonefrine»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 661 del 14 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Costarica, 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Medicinale: ISONEFRINE.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 011621012 - flacone collirio 5 ml 10% varia a: «10% collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 4,3 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13480

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cloradex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 672 del 14 novembre 2003

Medicinale: CLORADEX.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Costarica, 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 018155046 - «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml con contagocce varia a: «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» 1 flacone da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13479

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitamfenicolo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 674 del 14 novembre 2003

Medicinale: VITAMFENICOLO.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Costarica, 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 007076019 - collirio 4 ml varia a: «1% collirio soluzione» 1 flacone da 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13478

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lymphoglobuline»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 684 del 17 novembre 2003

Specialità medicinale: LYMPHOGLOBULINE.

Titolare A.I.C.: Imtix Sangstat S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Lyon, Immeuble Le Challenge, 58 Avenue Debourg, c.a.p. 69007, Francia.

Variazione A.I.C.: modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica secondaria della produzione del medicinale, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C n. 025148014 - «soluzione per infusione» 1 flacone 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iosalide»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 688 del 17 novembre 2003

Medicinale: IOSALIDE.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Carugate - Milano, via delle Industrie, 2, c.a.p. 20061, Italia, codice fiscale n. 04754860155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

È approvata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 024401010 - «500 mg compresse rivestite» 8 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 024401022 - «500 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 024401034 - «neonati sciroppo» flacone 60 ml;

A.I.C. n. 024401061 - «10 g/100 g granulato per sospensione orale» flacone 30 g;

A.I.C. n. 024401073 - «1 g granulato» 6 bustine;

A.I.C. n. 024401085 - «500 mg compresse dispersibili» 12 compresse dispersibili (sospesa);

A.I.C. n. 024401097 - «1 g compresse dispersibili» 12 compresse dispersibili;

a:

A.I.C. n. 024401010 - «500 mg compresse rivestite con film» 8 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 024401022 - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 024401034 - «neonati sciroppo» 1 flacone 60 ml;

A.I.C. n. 024401061 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone 30 g;

A.I.C. n. 024401073 - «1 g granulato per sospensione orale» 6 bustine;

A.I.C. n. 024401085 - «500 mg compresse dispersibili» 12 compresse dispersibili (sospesa);

A.I.C. n. 024401097 - «1 g compresse dispersibili» 12 compresse dispersibili.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «500 mg compresse rivestite» 8 compresse (A.I.C. n. 024401010), «500 mg compresse dispersibili» 12 compresse dispersibili (A.I.C. n. 024401085), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A13485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitens»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 703 del 19 novembre 2003

Specialità medicinale: NITENS.

Società: Crinos S.p.a., via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

«0,223 g/100 ml soluzione vaginale» 5 flaconi 140 ml - A.I.C. n. 028209017;

«collutorio» flacone da 200 ml - A.I.C. n. 028209043.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Nitens», «0,223 g/100 ml soluzione vaginale» 5 flaconi 140 ml - A.I.C. n. 028209017, «Nitens», «colluttorio» flacone da 200 ml - A.I.C. n. 028209043, prodotti anteriormente al 9 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 581 del 9 dicembre 2002 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 5 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13488

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicardipina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 706 del 19 novembre 2003

Medicinale: NICARDIPINA.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti n. 1/A - c.a.p. 20129, Italia, codice fiscale n. 09674060158.

Variazione A.I.C.: rettifica del decreto n. 454 del 7 ottobre 2003.

Il decreto n. 454 del 7 ottobre 2003, relativo al medicinale «Nicardipina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2003, in merito nella confezione «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule (A.I.C. n. 033364023/G) è rettificato come segue:

da: NICARPIDINA;

a: NICARDIPINA.

03A13468

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antra»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 709 del 19 novembre 2003

Medicinale: ANTRA.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, palazzo Volta - via F. Sforza, c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica delle indicazioni terapeutiche - modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale «Antra» è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche da:

«Adulti:

trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso;

trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori;

trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva associate all'assunzione continuativa di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS);

trattamento nonché prevenzione delle recidive dell'esofagite da reflusso e della malattia da reflusso gastro-esofageo;

sindrome di Zollinger-Ellison;

Bambini:

trattamento dell'esofagite severa da reflusso gastroesofageo in bambini con età superiore ai 2 anni per un periodo non superiore ai 2 mesi di tempo»;

a:

«Adulti:

trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso;

trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori;

trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva associate all'assunzione continuativa di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS);

trattamento nonché prevenzione delle recidive dell'esofagite da reflusso e della malattia da reflusso gastro-esofageo;

trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa;

sindrome di Zollinger-Ellison;

Bambini:

trattamento dell'esofagite severa da reflusso gastroesofageo in bambini con età superiore ai 2 anni per un periodo non superiore ai 2 mesi di tempo»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028245088 - «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato (sospesa);

A.I.C. n. 028245090 - «20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 028245114 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 028245126 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato (sospesa);

A.I.C. n. 028245138 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato (sospesa).

Sono, inoltre autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028245037 - «40 mg capsule» 14 capsule varia a: «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 028245049 - «40 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino varia a: «40 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 028245052 - «40 mg polvere per soluzione endovenosa» 5 flaconcini varia a: «40 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini;

A.I.C. n. 028245088 - «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato varia a: «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 028245090 - «20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato varia a: «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule;

A.I.C. n. 028245114 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato varia a: «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule;

A.I.C. n. 028245126 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato varia a: «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 028245138 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato varia a: «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 35 capsule (sospesa).

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «40 mg capsule» 14 capsule (A.I.C. n. 028245037), «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato (A.I.C. n. 028245088), «10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato (A.I.C. n. 028245126), «10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato (A.I.C. n. 028245138), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A13481

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losec»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 710 del 19 novembre 2003

Medicinale: LOSEC.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca AB., con sede legale e domicilio fiscale in Sodertalje (Svezia), S-151 85, Svezia (SE).

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica delle indicazioni terapeutiche - modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale «Losec» è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche da:

«Adulti:

trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso;

trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori;

trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva associate all'assunzione continuativa di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS);

trattamento nonché prevenzione delle recidive dell'esofagite da reflusso e della malattia da reflusso gastro-esofageo;

sindrome di Zollinger-Ellison.

Bambini:

trattamento dell'esofagite severa da reflusso gastroesofageo in bambini con età superiore ai 2 anni per un periodo non superiore ai 2 mesi di tempo»;

a:

«Adulti:

trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso;

trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori;

trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva associate all'assunzione continuativa di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS);

trattamento nonché prevenzione delle recidive dell'esofagite da reflusso e della malattia da reflusso gastro-esofageo;

trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa;

sindrome di Zollinger-Ellison;

Bambini:

trattamento dell'esofagite severa da reflusso gostroesofageo in bambini con età superiore ai 2 anni per un periodo non superiore ai 2 mesi di tempo»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026804070 - «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato (sospesa);

A.I.C. n. 026804106 - «20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 026804082 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 026804094 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato (sospesa);

A.I.C. n. 026804118 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato (sospesa).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026804056 - «40 mg capsule» 14 capsule varia a: «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026804029 - «40 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino varia a: «40 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 026804031 - «40 mg polvere per soluzione endovenosa» 5 flaconcini varia a «40 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini;

A.I.C. n. 026804070 - «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato varia a: «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule (sospesa);

A.I.C. n 026804106 - «20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato varia a: «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule;

A.I.C. n. 026804082 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato varia a: «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule;

A.I.C. n. 026804094 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato varia a: «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026804118 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato varia a: «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 35 capsule (sospesa).

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «40 mg capsule» 14 capsule (A.I.C. n. 026804056) «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato (A.I.C. n. 026804070), «10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato (A.I.C. n. 026804094), «10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato (A.I.C. n. 026804118), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A13482

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omeprazen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 711 del 19 novembre 2003

Medicinale: OMEPRAZEN.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli - Firenze, via Lungo L'Ema, 7 - loc. Ponte a Ema, c.a.p. 50015 - Italia, codice fiscale n. 00408570489.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica delle indicazioni terapeutiche, modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale «Omeprazen» è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche da:

«Adulti:

trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso;

trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori;

trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva associate all'assunzione continuativa di farmaci antifiammatori non steroidei (FANS);

trattamento nonché prevenzione delle recidive dell'esofagite da reflusso e della malattia da reflusso gastro-esofageo;

sindrome di Zollinger-Ellison.

Bambini: trattamento dell'esofagite severa da reflusso gastroesofageo in bambini con età superiore ai 2 anni per un periodo non superiore ai 2 mesi di tempo».

A: «adulti:

trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso;

trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori;

trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva associate all'assunzione continuativa di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS);

trattamento nonché prevenzione delle recidive dell'esofagite da reflusso e della malattia da reflusso gastro-esofageo;

trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa;

sindrome di Zollinger-Ellison.

Bambini: trattamento dell'esofagite severa da reflusso gastroesofageo in bambini con età superiore ai 2 anni per un periodo non superiore ai 2 mesi di tempo»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026803078 - «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato (sospesa);

A.I.C. n. 026803080 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 026803092 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato (sospesa);

A.I.C. n. 026803104 - «20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 026803116 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato (sospesa).

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate di seguito indicate:

A.I.C. n. 026803027 - «40 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala varia a «40 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 026803039 - «40 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale varia a «40 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini;

A.I.C. n. 026803054 - «40 mg capsule» 14 capsule varie a: «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026803078 - «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato varia a «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026803080 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato varia a: «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule;

A.I.C. n. 026803092 «10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato varia a: «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026803104 - «20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato varia a: «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule;

A.I.C. n. 026803116 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato varia a: «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 35 capsule (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «40 mg capsule» 14 capsule (A.I.C. n. 026803054); «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato» (A.I.C. n. 026803078) «10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato (A.I.C. n. 026803092), «10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato (A.I.C. n. 026803116), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A13483

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepral»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 712 del 19 novembre 2003

Medicinale: MEPRAL.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano via Egidio Folli, 50, c.a.p. 20134 - Italia, codice fiscale n. 00825120157.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica delle indicazioni terapeutiche, modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale «Mepral» è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche da:

«Adulti:

trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso;

trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da *Helicobacter pylori;*

trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva associate all'assunzione continuativa di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS);

trattamento nonché prevenzione delle recidive dell'esofagite da reflusso e della malattia da reflusso gastro-esofageo;

sindrome di Zollinger-Ellison.

Bambini: trattamento dell'esofagite severa da reflusso gastroesofageo in bambini con età superiore ai 2 anni per un periodo non superiore ai 2 mesi di tempo», a:

«Adulti:

trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso.

trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da *Helicobacter pylori;*

trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva associate all'assunzione continuativa di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS);

trattamento nonché prevenzione delle recidive dell'esofagite da reflusso e della malattia da reflusso gastro-esofageo;

trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa;

sindrome di Zollinger-Ellison.

Bambini: trattamento dell'esofagite severa da reflusso gastroesofageo in bambini con età superiore ai 2 anni per un periodo non superiore ai 2 mesi di tempo»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026783074 - «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 026783086 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 026783098 - «20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 026783100 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato (sospesa);

A.I.C. n. 026783112 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato (sospesa).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026783023 - «40 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala varia a «40 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 026783035 - «40 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale varia a: «40 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini (sospesa);

A.I.C. n. 026783050 - «40 mg capsule» 14 capsule varia a «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026783074 - «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato varia a «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule;

A.I.C. n. 026783086 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato varia a: «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule;

A.I.C. n. 026783098 «20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato varia a: «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule;

A.I.C. n. 026783100 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato varia a: «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026783112 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato varia a «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 35 capsule (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «40 mg polvere per soluzioni per infusione endovenosa» 5 fiale (A.I.C. n. 026783035), «40 mg capsule» 14 capsule (A.I.C. n. 026783050), «10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato (A.I.C. n. 026783100), «10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato» (A.I.C. n. 026783112), sospese per mancata commercializzazione l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A13484

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Virbamec»

Estratto decreto n. 134 del 28 novembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario VIRBAMEC soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Virbac De Portugal Laboratorios LDA, con sede legale in Rua Duonisio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala - 22080 Almeirim - Portogallo.

Rappresentata in Italia da: Virbac S.r.l., con sede legale in Milano, via dei Gracchi n. 30, codice fiscale n. 06802290152.

Produttore: Sofarimex LDA sita in Portogallo - Avenida das Industrias - Alto de Col aride - Agualva 2735 Cacém.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102480011;

1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102480023;

1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102480035;

1 flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102480047.

Composizione:

principi attivi: Ivermectina 1 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini da carne e suini.

Indicazioni terapeutiche: «Virbamec» soluzione iniettabile è indicato per il trattamento e controllo delle seguenti specie di parassiti: Nematodi gastro-intestinali e polmonari, altri Nematodi, parassiti esterni, acari della rogna e pidocchi ematofagi.

Tempi di attesa: i bovini possono essere macellati a partire da 42 giorni dall'ultimo trattamento. Non somministrare ad animali in lattazione.

I suini possono essere macellati a partire da 28 giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

03A13493

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 133 del 20 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della società dott. Formenti S.p.a., con sede legale in Milano, via Correggio n. 43 - codice fiscale n. 00795180157:

TO FREE spray:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103208017;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103208029;
flacone da 75 ml - A.I.C. n. 103208031;
flacone da 150 ml - A.I.C. n. 103208043;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103208056;

KICH OUT gocce:

flacone da 15 ml - A.I.C. n. 103251017;
flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103251029;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103251031;

TO FREE bagno:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103204018;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103204020;
flacone da 75 ml - A.I.C. n. 103204032;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103204044;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103204057;
flacone da 5000 ml - A.I.C. n. 103204069;

TO FREE polvere:

flacone da 25 g - A.I.C. n. 103203016;
flacone da 50 g - A.I.C. n. 103203028;
flacone da 75 g - A.I.C. n. 103203030;
flacone da 100 g - A.I.C. n. 103203042;
flacone da 200 g - A.I.C. n. 103203055;

RESOLUTION polvere:

flacone da 75 g - A.I.C. n. 103195018;
flacone da 100 g - A.I.C. n. 103195020;
flacone da 200 g - A.I.C. n. 103195032;
flacone da 1000 g - A.I.C. n. 103195044;

VEFLOXIN (per uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori):

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103589014;
flacone da 60 ml - A.I.C. n. 103589026;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103589038;

RESOLUTION gocce:

flacone da 15 ml - A.I.C. n. 103252019;
flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103252021;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103252033;

RESOLUTION spray:

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103196010;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103196022;
flacone da 300 ml - A.I.C. n. 103196034;
flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103196046;

RESOLUTION shampoo:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103197012;
flacone da 150 ml - A.I.C. n. 103197024;
flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103197036;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103197048;
flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103197051;
flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 103197063;
flacone da 5000 ml - A.I.C. n. 103197075;

NEOTRYM polvere:

flacone da 25 g - A.I.C. n. 103207015;
flacone da 50 g - A.I.C. n. 103207027;
flacone da 100 g - A.I.C. n. 103207039;

NEOTRYM spray:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103201012;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103201024;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103201036;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103201048;

NEOTRYM bagno;

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103202014;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103202026;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103202038;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103202040;

VEFLOXA (per uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori);

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103149011;
flacone da 60 ml - A.I.C. n. 103149023;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103149035;

PIUMEDORO ARIA:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103194015;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103194027;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103194039;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103194041;

PIUMEDORO BAGNO:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103200010;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103200022;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103200034;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103200046;

PARASSICID FORTE:

6 bustine da 10 g - A.I.C. n. 103205011;
flacone da 100 g - A.I.C. n. 103205023;

PIUMEDORO POLVERE:

flacone da 25 g - A.I.C. n. 103206013;
flacone da 50 g - A.I.C. n. 103206025;
flacone da 100 g - A.I.C. n. 103206037;

PARASSICID POLVERE:

flacone da 50 g - A.I.C. n. 103209019;
flacone da 100 g - A.I.C. n. 103209021;
flacone da 200 g - A.I.C. n. 103209033;

NEO-FORACTIL SPRAY:

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103249013;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103249025;

flacone da 300 ml - A.I.C. n. 103249037;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103249049;

RELEASE GOCCE:

flacone da 15 ml - A.I.C. n. 103250015;

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103250027;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103250039,

è ora trasferita alla società: Formevet S.p.a., con sede legale in Milano, viale Tunisia n. 43 - codice fiscale n. 03707670968.

Produzione: la produzione sarà così effettuata:

«To Free spray», «Kich Out gocce», «To Free bagno», «To Free polvere», «Resolution polvere», «Resolution gocce», «Resolution spray», «Resolution shampoo», «Neotrym polvere», «Neotrym spray», «Neotrym bagno», «Piumedoro aria», «Piumedoro bagno», «Parassicid forte», «Piumedoro polvere», «Parassicid polvere», «Release gocce», presso l'officina Cicieffe S.r.l., sita in Fornivo San Giovanni (Bergamo), via Provinciale n. 13;

«Vefloxin» (per uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori), «Vefloxa» (per uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori), presso l'officina Chemifarma S.p.a. di Forlì, via Don Servadei n. 16;

«Neo-Foractil spray», presso l'officina Tosvar S.r.l. di Paolo Gioia & C, sita in Pozzo d'Adda (Milano), via del Lavoro n. 10.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13492

Modificazione dall'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cefa-Cure Tabs».

Estratto provvedimento n. 259 del 19 novembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario CEFA-CURE TABS nelle confezioni:

20 compresse da 50 mg;

100 compresse da 50 mg;

10 compresse da 200 mg;

100 compresse da 200 mg;

5 compresse da 1 g;

10 compresse da 1 g;

5 blister da 10 compresse da 1 g;

10 blister da 5 compresse da 1 g - A.I.C. n. 101917.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione, la sostituzione dell'officina attualmente autorizzata di Intervet International B.V. (Olanda) con le seguenti officine di produzione:

Gellini International S.r.l., via Nettunense km 20,3 - 04011 Aprilia (Latina), Italia, in questa officina verranno effettuate tutte le procedure di produzione in bulk, le operazioni di confezionamento primario, secondario e il rilascio dei lotti;

PenCEF Pharma GmbH - Schutzenanger 9 - 37081 Gottingen, Germania; in questa officina verranno effettuate le sole operazioni di produzione del prodotto in bulk.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A13494

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan Sulfa G100 Premix».

Estratto provvedimento n. 260 del 20 novembre 2003

Premiscela medicata TYLAN SULFA G100 PREMIX, richiesta di produzione presso ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, via Gramsci, 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze) - 00426150488.

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102724010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102724022.

È autorizzata la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi, attualmente prodotta presso le officine Provimi Limited, Eastern Avenue, Lichfield, Staffordshire, Gran Bretagna WS13 7SE e Eli Lilly and Company Limited, Speke Operations, Liverpool, Gran Bretagna, ora anche presso l'officina Adisseo Filozoo S.p.a., sita in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30.

Le confezioni della premiscela medicata devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13495

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società «Qua la mano a r.l.», in Sannicandro

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'struttoria per lo scioglimento d'ufficio della società «Qua la mano a r.l.», posizione 8597, con sede in Sannicandro (costituita per rogito notaio Emanuela Brunetti in data 6 marzo 2001, rep. 866) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Bari, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13388

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa agricola «Rinascita Montana a r.l.», in San Benedetto Val di Sambro.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa agricola «Rinascita Montana a r.l.», in San Benedetto Val di Sambro (Bologna), via Roma n. 36 (costituita per rogito notaio Roberto Quaranta in data 26 maggio 1998, rep. n. 19875/3853, B.U.S.C. n. 3933/235079) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - Viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13389

Istruttoria per lo scioglimento della società «Edilveloce Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società «Edilveloce Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, via Montebello n. 2 (costituita per rogito notaio dott. Giovanni Panzera in data 19 novembre 1999, rep. n. 23391, B.U.S.C. n. 4660/291081) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - Viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13390

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Adarte a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Adarte a r.l.», con sede in Bologna, via D'Azeglio n. 78 (costituita per rogito notaio dott. Marco Franchini in data 21 gennaio 1992, rep. n. 6188/3107, B.U.S.C. n. 4216/257060) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - Viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13391

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coop. Fidi a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Coop. Fidi a r.l.», con sede in Bologna, via Portanova n. 18 (costituita per rogito notaio dott. Vittorio Sommariva in data 27 gennaio 1983, rep. n. 13295, B.U.S.C. n. 3555/197337) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13392

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Finanziamenti ed Assistenza Mutualistica a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Finanziamenti ed Assistenza Mutualistica a r.l.», con sede in Bologna, via del Rondone n. 1 (costituita per rogito notaio dott. Vittorio Sommariva in data 27 gennaio 1983, rep. n. 13294/711, B.U.S.C. n. 3611/201752) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - Viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13393

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Modifica al protocollo d'intesa per la concessione di frequenze radio tra il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

Visto il protocollo d'intesa per la concessione di frequenze radio tra il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile stipulato in data 16 ottobre 2002 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 2002;

Considerato che, al fine di consentire la più tempestiva designazione di rappresentanti regionali in seno al gruppo di lavoro tecnico, è necessario apportare una modifica all'art. 9, Gruppo tecnico di lavoro, del suddetto protocollo d'intesa;

Visto che, in base all'art. 11, modifiche al protocollo d'intesa, eventuali modifiche al protocollo sono apportate con il consenso di entrambe le parti firmatarie;

Tanto premesso e ritenuto, tra le parti in epigrafe;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Il gruppo di lavoro tecnico è integrato da ulteriori tre membri designati dal presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione ad argomenti di interesse regionale.».

p. *Il Ministro delle comunicazioni*
Il Segretario generale
MORGANTI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della protezione civile
BERTOLASO

03A13445

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 25 luglio 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare: schema idrico Sardegna sud-orientale (sistema basso Flumendosa-Picocca) - opere di approvvigionamento idropotabile - Scheda n. 39 PRGA - secondo e terzo lotto. (Deliberazione n. 58/2003)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 39, seconda colonna, al penultimo capoverso, dove è scritto: «... con *DECA*/VIA n. 3737 del 18 maggio 1999, ...», leggasi: «... con *DEC*/VIA n. 3737 del 18 maggio 1999, ...».

03A13443

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501288/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77